



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 622

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale

16/01/2022 - 08:29

Indice

1. DDL S. 622 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 622.	5
1.3. Trattazione in Commissione	17
1.3.1. Sedute	18
1.3.2. Resoconti sommari	20
1.3.2.1. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	21
1.3.2.1.1. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 15 (ant.) del 10/10/2018 .	22
1.3.2.1.2. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 17 (pom.) del 16/10/2018	31
1.3.2.1.3. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 25 (ant.) del 24/10/2018 .	35
1.3.2.1.4. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 19 (ant.) del 25/10/2018 .	36
1.3.2.1.5. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 34 (pom.) del 28/11/2018	42
1.3.2.1.6. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 24 (pom.) del 05/12/2018	43
1.3.2.1.7. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 32 (ant.) del 09/01/2019 .	45
1.3.2.1.8. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 33 (pom.) del 15/01/2019	49
1.3.2.1.9. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 34 (pom.) del 16/01/2019	53
1.3.2.1.10. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 36 (ant.) del 22/01/2019	56
1.3.2.1.11. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 40 (ant.) del 06/02/2019	62
1.3.2.1.12. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 43 (pom.) del 12/03/2019	66
1.4. Trattazione in consultiva	68
1.4.1. Sedute	69
1.4.2. Resoconti sommari	70
1.4.2.1. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	71
1.4.2.1.1. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 72 (pom.) del 12/02/2019 .	72
1.4.2.1.2. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 76 (pom.) del 27/02/2019 .	77
1.4.2.1.3. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 77 (pom.) del 05/03/2019 .	85

1. DDL S. 622 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 622
XVIII Legislatura

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale

Iter

12 marzo 2019: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.622

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Edoardo Patriarca](#) ([PD](#))

Cofirmatari

[Bruno Astorre](#) ([PD](#)), [Vincenzo D'Arienzo](#) ([PD](#)), [Valeria Fedeli](#) ([PD](#)), [Vanna Iori](#) ([PD](#)),
[Valeria Valente](#) ([PD](#))

[Tommaso Nannicini](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 19 luglio 2018)

[Eugenio Comincini](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 19 luglio 2018)

[Antonio Misiani](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 19 luglio 2018)

[Assuntela Messina](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 23 gennaio 2019)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **10 luglio 2018**; annunciato nella seduta n. 19 del 10 luglio 2018.

Classificazione TESEO

COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

Articoli

PAESI IN VIA DI SVILUPPO (Art.2), PREZZI (Artt.2, 3), RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE (Art.2), TUTELA DEI LAVORATORI (Art.2), ACCORDI E PATTI DI PRODUZIONE E COMMERCIO (Artt.2-5), AMBIENTE (Art.3), COOPERATIVE (Art.3), CENTRI E STRUTTURE DI UTILITA' SOCIALE (Artt.3, 4), INFORMAZIONE (Artt.3, 5, 10), FORMAZIONE PROFESSIONALE (Artt.3, 10), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Artt.3-7), ATTESTATI E CERTIFICATI (Art.4), REGOLAMENTI (Artt.4, 6, 12), VIGILANZA (Artt.4, 5, 7), REGIONI (Artt.7, 10, 13), MARCHI DI QUALITA' GARANZIA E IDENTIFICAZIONE (Artt.5, 9), COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI (Artt.5, 9), DIVIETI (Artt.3, 5, 9), ENTI PUBBLICI (Art.3), PARTITI POLITICI (Art.3), SINDACATI (Art.3), AUTORITA' INDIPENDENTI DI CONTROLLO E GARANZIA (Art.5), ISTITUZIONE DI SEDI ED UFFICI PUBBLICI (Art.7), MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Artt.6, 7, 12), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.9), STATUTI (Art.5), CONTRIBUTI PUBBLICI (Art.10), ATTIVITA' CULTURALI (Art.10), COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI (Art.11), REGISTRO DELLE IMPRESE (Art.6),

ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E DI UTENTI (Art.7), UNIONE EUROPEA (Art.8),
ETICHETTATURA DI PRODOTTI (Art.9), DISCIPLINA TRANSITORIA (Art.14)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Cristiano Anastasi \(M5S\)](#) (dato conto della nomina il 10 ottobre 2018) .

Assegnazione

Assegnato alla [10^a Commissione permanente \(Industria, commercio, turismo\)](#) in sede redigente il 17 settembre 2018. Annuncio nella seduta n. 37 del 19 settembre 2018.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 3^a (Aff. esteri), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione), 8^a (Lavori pubblici), 9^a (Agricoltura), 11^a (Lavoro), 13^a (Ambiente), 14^a (Unione europea),
Questioni regionali (aggiunto il 23 gennaio 2019; annunciato nella seduta n. 82 del 23 gennaio 2019)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 622

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 622

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PATRIARCA**, **ASTORRE**, **D'ARIENZO**, **FEDELI**, **IORI**, **VALENTE**, **NANNICINI**, **COMINCINI** e **MISIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 2018

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge prende spunto dall'approfondito lavoro svolto nel corso della XVII legislatura al fine di inquadrare un fenomeno in progressiva crescita qual è il commercio equo e solidale, divenuto ormai un'esperienza consolidata che da alcuni decenni rappresenta una pratica concreta per mettere in relazione le esigenze dei piccoli produttori del Sud del mondo con la scelta di maggiore solidarietà ed equità negli scambi commerciali e nelle relazioni tra comunità e Paesi.

Il disegno di legge in esame riprende dunque il testo unificato derivante dall'esame degli atti Camera nn. 75, 241, 811, 2726, approvato dalla Camera dei deputati nel marzo 2016 e sul quale era stato raggiunto un ampio consenso trasversale, giunto all'esame del Senato ma non approvato in via definitiva nel corso della XVII legislatura. Sono state in ogni caso espunte dal testo le norme relative al «sostegno al commercio equo e solidale negli appalti pubblici», dal momento che nella legge di bilancio per il 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), all'articolo 1, commi 1089 e 1090, è stato già previsto quanto il testo unificato proponeva: l'istituzione di un Fondo per il commercio equo e solidale nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, finalizzato a promuovere l'utilizzo da parte dello Stato dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale nei propri acquisti. A questo scopo la legge di bilancio prevede infatti che le pubbliche amministrazioni che bandiscono gare di appalto per la fornitura di prodotti di consumo alle proprie strutture possano prevedere, nei capitoli di gara, meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale. In favore delle imprese aggiudicatrici viene così riconosciuto, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo, un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando.

Come evidenziato nelle relazioni dei disegni di legge presentati nel corso della scorsa legislatura, ed in particolare dall'atto Camera n. 75, il commercio equo e solidale negli ultimi anni è cresciuto in quantità e in qualità diventando, nell'ultimo ventennio, sia a livello globale che europeo e soprattutto italiano, oggetto di interesse da parte dei cittadini, dei gruppi di ricerca delle università e dei decisori politici. A livello mondiale, l'andamento del fatturato dei prodotti certificati *Fairtrade* è passato da 238 milioni di euro nel 2001 a 4,9 miliardi di euro nel 2011 (Fonte *FairTrade International Annual Report 2011-2012*, ultimo *report* disponibile), coinvolgendo un numero complessivo di 1,2 milioni di agricoltori associati in 991 organizzazioni di produttori certificati in 66 Paesi e oltre 120 Paesi consumatori. A livello europeo, la rete commerciale del commercio equo solidale è particolarmente diffusa in Germania, Francia, Italia, Norvegia, Olanda, Gran Bretagna e Svizzera. Nel 2009, tra il 60 per cento e il 70 per cento delle vendite mondiali provenienti dal commercio equo e solidale hanno avuto luogo in Europa.

In Italia, dove il movimento del commercio equo e solidale si è diffuso a partire dagli anni Ottanta, sono presenti 90 organizzazioni associate all'assemblea generale italiana del commercio equo e

solidale (AGICES, Rapporto Annuale 2013). Queste organizzazioni gestiscono 247 botteghe, garantendo uno spazio di lavoro a oltre 1.000 persone e coinvolgendo circa 5.000 volontari. Tali botteghe, oltre a occuparsi della vendita dei prodotti del commercio equo e solidale, svolgono un'importante attività di informazione e di sensibilizzazione della società civile su queste tematiche. Altra importante realtà italiana dell'equosolidale è rappresentata dalla rete CTM Altromercato, alla quale aderiscono 118 soci e che gestisce 300 botteghe del Mondo Altromercato.

Nella produzione e della commercializzazione di prodotti equosolidali in gioco non sono soltanto questioni legate a dinamiche di mercato: operano infatti realtà produttive concentrate nei Paesi in via di sviluppo che coniugano il rispetto dei diritti dei lavoratori e la tutela dell'ambiente e che fondano la loro prassi economica sulla collaborazione responsabile con i produttori. I canali di vendita garantiscono non solo, quindi, il riconoscimento di un giusto prezzo a chi li produce e la massima trasparenza per chi li acquista, ma anche il sostegno e lo sviluppo di una filiera produttiva «corta». Valori che legano produzione, commercio e consumo, in una relazione «etica». I principi su cui si fonda il commercio equosolidale sono essenzialmente: partenariato responsabile; un prezzo più equo pagato alle imprese dei produttori; salari adeguati; relazioni commerciali durature; opere sociali per le comunità coinvolte; sostenibilità ambientale dei processi di lavorazione; miglioramento qualitativo della filiera produttiva.

La rilevanza dell'approccio equo e solidale al ciclo delle merci è stata riconosciuta anche in sede europea: ad esempio, dalle risoluzioni del Parlamento europeo A3-0373/93 del 19 gennaio 1994, sulla promozione del commercio equo e solidale fra nord e sud, e 198/98/CE del 2 luglio 1998, sul commercio equo e solidale, che ne riconoscevano il valore sociale, si arriva negli ultimi anni ad una risoluzione sul commercio equo e solidale e lo sviluppo approvata il 6 luglio 2006 - risoluzione 2005/2245 (INI) - dal Parlamento su sollecitazione della Commissione per lo sviluppo e un'altra risoluzione sulla responsabilità sociale delle imprese approvata il 13 gennaio 2007 - risoluzione 2006/2133 (INI). Lo stesso Parlamento italiano nelle scorse legislature ha approvato diverse mozioni che indicano il commercio equo e solidale come possibile e ulteriore strumento di lotta alla povertà, con particolare riferimento ai piccoli produttori, a partire da quelli coinvolti nella filiera del caffè.

In Italia, pur non essendovi una legislazione nazionale in materia, diverse regioni hanno proceduto a disciplinare il settore: il Friuli Venezia Giulia, le Marche, la Toscana, l'Umbria, il Trentino-Alto Adige, l'Abruzzo, la Liguria, il Piemonte e il Veneto. Molti enti locali, inoltre, hanno manifestato grande interesse per questi temi, attraverso la partecipazione alle iniziative promosse dall'arcipelago del commercio equo e solidale: la campagna «Città eque e solidali», promossa da FairTrade/TransFair Italia, AGICES, Coordinamento Agenda 21 e Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani, con l'adesione dell'Associazione botteghe del Mondo Italia e dei soci AGICES CTM Altromercato e Commercio alternativo. Nonostante tutto ciò, il nostro Paese non ha ancora riconosciuto ufficialmente l'importanza di questa esperienza attraverso una legge di riordino del settore: per questi motivi si ripresenta oggi una proposta che ha raggiunto nel corso della scorsa legislatura un consenso trasversale, sulla quale lavorare per giungere ad una approvazione spedita che permetta di introdurre misure per la promozione e per lo sviluppo del commercio equo e solidale.

In merito al testo del disegno di legge, l'articolo 1 disciplina l'oggetto e la finalità della legge che, riconoscendo al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella crescita economica e sociale nelle aree economicamente marginali del pianeta, si propone di stimolare un più ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale, favorendo la concorrenza leale e l'adeguata protezione dei consumatori. L'articolo 2 contiene le definizioni, in particolare di commercio equo e solidale e di accordo di commercio equo e solidale; l'articolo 3 definisce le organizzazioni del commercio equo e solidale quali soggetti senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica che svolgono alcune specifiche attività. Le organizzazioni stipulano, in maniera prevalente, accordi di commercio equo e solidale e ne curano l'esecuzione. Le organizzazioni del commercio equo e solidale rappresentano i soggetti «di primo livello» nell'ambito del sistema di qualificazione previsto dal testo.

L'articolo 4 disciplina gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale. Si

tratta di soggetti, costituiti a base associativa con un'adeguata rappresentanza territoriale e un'ampia base associativa, senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedano la promozione e il sostegno del commercio equo e solidale. Gli enti rappresentativi approvano un disciplinare di filiera integrale del commercio equo e solidale, adottano e curano un registro della filiera integrale, nel quale sono iscritte le organizzazioni del commercio equo e solidale affiliate, e hanno il compito di controllare il rispetto del disciplinare cui le organizzazioni affiliate hanno aderito. Tali soggetti rappresentano il «secondo livello» nell'ambito del sistema di riconoscimento previsto dal testo.

L'articolo 5 disciplina gli enti di promozione del commercio equo e solidale, ossia le organizzazioni senza scopo di lucro, con ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedano la promozione e il sostegno alle filiere del commercio equo e solidale. Ciò avviene attraverso la concessione in licenza di uno o più marchi che possano essere utilizzati per prodotti del commercio equo e solidale conformi a *standard* internazionali certificati. Tali enti di promozione concedono in licenza uno o più marchi al fine di identificare i prodotti del commercio equo e solidale. Gli enti di promozione devono curare e mantenere aggiornato un elenco dei licenziatari dei marchi, comunicandolo alla Commissione per il commercio equo e solidale istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, al fine della tenuta dell'elenco nazionale.

L'articolo 6 istituisce l'elenco nazionale del commercio equo e solidale, tenuto dalla Commissione per il commercio equo e solidale e disciplinato mediante regolamento. Esso è suddiviso in quattro sezioni: enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale; organizzazioni del commercio equo e solidale; enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale; licenziatari dei marchi. Con l'iscrizione nel registro imprese presso la competente camera di commercio, le imprese possono chiedere l'annotazione «iscritta all'Elenco nazionale del Commercio equo e solidale» nel Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).

L'articolo 7 istituisce la Commissione per il commercio equo e solidale presso il Ministero dello sviluppo economico, disciplinandone la composizione ed elencandone i compiti. I membri della Commissione sono nominati per tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico; il mandato è svolto a titolo gratuito ed è rinnovabile una sola volta. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi o affini. In sede di prima attuazione, i membri della Commissione sono nominati dal Ministro dello sviluppo economico, sentiti gli enti e le organizzazioni impegnati in attività di promozione delle prassi del commercio equo e solidale riconosciute a livello internazionale.

L'articolo 8 fissa il principio di mutuo riconoscimento, stabilendo che le tutele e i benefici previsti sono estesi alle imprese e alle merci riconosciute o certificate in altri Stati membri dell'Unione europea, tramite procedure equivalenti a quelle previste dalla legge medesima.

In base all'articolo 9 i prodotti del commercio equo e solidale, importati o distribuiti da un'organizzazione del commercio equo e solidale, nell'ambito del sistema di filiera integrale, sono presentati, etichettati e pubblicizzati con la denominazione di «prodotto del commercio equo e solidale», ovvero con altre diciture quali «prodotto del commercio equo», «commercio equo e solidale», e altre. In alternativa possono essere presentati, etichettati e pubblicizzati con tali denominazioni solo dai licenziatari dei marchi.

L'articolo 10 prevede che lo Stato, le regioni e le province autonome possano svolgere attività di sostegno alla diffusione della conoscenza e delle attività degli operatori del commercio equo e solidale. Una clausola di invarianza finanziaria opera sia per questa previsione che per l'altra, secondo cui lo Stato, le regioni e le province autonome possono, in supporto ai soggetti della filiera, riconoscere contributi, entro il limite previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea.

L'articolo 11 istituisce la Giornata nazionale del commercio equo e solidale, mentre l'articolo 12 stabilisce i contenuti del regolamento di attuazione da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. L'articolo 13 stabilisce i principi cui devono attenersi le regioni e le province autonome, previa invarianza finanziaria, nell'attuare la legge. Infine, l'articolo 14 contiene le disposizioni transitorie e finali, oltre a fissare il principio per il quale i benefici e le tutele riconosciuti

dalla legge e, in particolare, le disposizioni in materia di marchi e di etichettatura, non devono comportare ostacoli agli scambi nell'ambito dell'Unione europea.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

FINALITÀ DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE E DEFINIZIONI

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La Repubblica, nel quadro delle politiche a sostegno della cooperazione internazionale e dell'economia sociale, in attuazione dei principi di solidarietà, di utilità sociale e di sussidiarietà espressi dagli articoli 2, 41 e 118 della Costituzione, riconosce al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella crescita economica e sociale nelle aree economicamente marginali del pianeta, nella pratica di un modello di economia partecipata fondata sulla giustizia sociale, sui diritti umani e sulla cooperazione internazionale, attenta alla conservazione dell'ecosistema, socialmente sostenibile e rispettosa dei diritti e dei bisogni di tutti i soggetti che sono parte dello scambio economico e nella promozione dell'incontro fra culture diverse.
2. La presente legge favorisce un più ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale, promuovendo la concorrenza leale e l'adeguata protezione dei consumatori. A tale fine sono stabilite procedure di riconoscimento delle organizzazioni, dei loro enti rappresentativi e degli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale e sono previsti strumenti di incentivazione e di promozione delle buone prassi in materia.
3. Le organizzazioni e gli enti di cui al comma 2 sono costituiti su base volontaria e hanno la finalità di diffondere e di promuovere il commercio equo e solidale e di garantire il rispetto delle relative regole deontologiche da parte degli operatori, agevolando la scelta e la tutela dei consumatori nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
4. Le organizzazioni e gli enti di cui al comma 2 pubblicano nel proprio sito *web* gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità, evidenziando, nel caso degli enti di cui all'articolo 5, se per lo svolgimento delle proprie attività essi si avvalgono o no di organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, e se le verifiche di conformità svolte da questi ultimi sono o no riferite a norme tecniche adottate da organismi di normazione di cui al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
 - a) «commercio equo e solidale»: un rapporto commerciale con un produttore in forza di un accordo di commercio equo e solidale basato sul dialogo, sulla trasparenza, sul rispetto e la solidarietà, che è finalizzato all'equità nelle relazioni commerciali. Il commercio equo e solidale contribuisce allo sviluppo sostenibile mediante la previsione di condizioni di scambio bilanciate per i lavoratori e per i produttori marginali di aree economicamente svantaggiate;
 - b) «produttore»: un produttore di beni o di servizi, organizzato preferibilmente in forma collettiva, operante in un'area economicamente svantaggiata e situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo;
 - c) «accordo di commercio equo e solidale»: un accordo di lunga durata stipulato con un produttore allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare l'accesso di quest'ultimo al mercato, che preveda:
 - 1) il pagamento di un prezzo equo;
 - 2) misure a carico del committente per il graduale miglioramento della qualità del prodotto o del

servizio o dei suoi processi produttivi, nonché in favore dello sviluppo della comunità locale alla quale il produttore appartiene o in cui opera;

- 3) il progressivo miglioramento dei livelli di impatto ambientale della produzione;
- 4) l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative stabilite dall'Organizzazione internazionale del lavoro, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro minorile;
- 5) l'offerta del pagamento di una parte rilevante del corrispettivo al momento della commessa, a meno che tale clausola non risulti eccessivamente onerosa per l'esistenza di specifiche ragioni espressamente indicate nell'accordo;
- 6) adeguate forme di garanzia e di controllo per assicurare l'adempimento degli obblighi e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai numeri precedenti;
- d) «prezzo equo»: il prezzo versato a un produttore, che consente:
 - 1) di erogare un salario adeguato per soddisfare i bisogni primari dei lavoratori e delle loro famiglie;
 - 2) di coprire, in modo sostenibile, i costi di produzione e gli altri costi derivanti dagli obblighi assunti con l'accordo di commercio equo e solidale;
 - 3) di programmare investimenti per il miglioramento della qualità del prodotto, dei processi produttivi anche in un'ottica di miglioramento dell'impatto ambientale della produzione;
- e) «filiera del commercio equo e solidale»: l'insieme delle fasi di produzione, trasformazione, importazione e distribuzione di un prodotto quando al produttore sono assicurate le condizioni dell'accordo di commercio equo e solidale;
- f) «filiera del commercio equo e solidale integrale»: la filiera del commercio equo e solidale quando:
 - 1) l'accordo di commercio equo e solidale è stipulato con il produttore da un'organizzazione del commercio equo e solidale di cui all'articolo 3;
 - 2) la distribuzione all'ingrosso o al dettaglio del prodotto della filiera è svolta da una o più organizzazioni del commercio equo e solidale di cui all'articolo 3;
- g) «prodotto del commercio equo e solidale»: un prodotto realizzato, importato, distribuito o commercializzato nell'ambito della filiera del commercio equo e solidale;
- h) «regolamento»: il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 12.

2. Il contenuto dell'accordo di commercio equo e solidale e, in particolare, il prezzo equo sono definiti all'esito di una negoziazione effettiva tra le parti che ha per oggetto la valutazione congiunta della sua adeguatezza a sostenere l'impresa del produttore e degli effetti che le misure previste producono sulla filiera produttiva e distributiva.

Capo II

SOGGETTI DELLA FILIERA INTEGRALE DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

Art. 3.

(Organizzazioni del commercio equo e solidale)

1. Sono considerate organizzazioni del commercio equo e solidale le cooperative, i consorzi, le associazioni e gli enti, costituiti senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica, che:

- a) in via prevalente stipulano accordi di commercio equo e solidale e ne curano l'esecuzione ovvero distribuiscono all'ingrosso o al dettaglio prodotti o servizi oggetto di tali accordi;
- b) adottano e attuano, anche per mezzo dei loro consorzi, un programma di educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione dei consumatori sulle filiere del commercio equo e solidale e sui

progetti a esse connessi, sulle tematiche relative al divario tra il nord e il sud del mondo, allo sviluppo economico e sociale, al commercio internazionale e al consumo critico;

c) perseguono per statuto modelli di sviluppo sostenibile, nel rispetto delle persone e dell'ambiente;

d) fondano la loro attività sulla cooperazione e promuovono relazioni dirette e paritarie tra produttore e consumatore;

e) promuovono la collaborazione con le altre esperienze dell'economia solidale come le organizzazioni della finanza etica e i gruppi di acquisto solidale (GAS);

f) sono iscritte nel registro della filiera integrale del commercio equo e solidale di un ente rappresentativo di cui all'articolo 4 e si impegnano a rispettare il relativo disciplinare.

2. La qualità di organizzazione del commercio equo e solidale, secondo i requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, è accertata e attestata dagli enti rappresentativi di cui all'articolo 4, che a tal fine li iscrivono in un proprio registro della filiera integrale. Le informazioni contenute in tale registro vengono comunicate alla Commissione per il commercio equo e solidale istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 7, al fine della tenuta dell'Elenco nazionale disciplinato dall'articolo 6.

3. Gli enti pubblici, i partiti e i movimenti politici e le organizzazioni sindacali nonché gli enti da essi istituiti o diretti non possono assumere la qualità di organizzazione del commercio equo e solidale.

Art. 4.

(Enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale)

1. Sono considerati enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale quelli costituiti senza scopo di lucro, a struttura associativa e con un ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedano la promozione e il sostegno del commercio equo e solidale e che:

a) approvino un disciplinare di filiera integrale del commercio equo e solidale;

b) adottino e curino un registro della filiera integrale, nel quale sono iscritte le organizzazioni del commercio equo e solidale affiliate;

c) godano di un'adeguata rappresentanza territoriale e di un'ampia base associativa, secondo i criteri stabiliti nel regolamento;

d) adottino un sistema di controllo in grado di verificare il rispetto del disciplinare di filiera da parte delle organizzazioni affiliate;

e) dimostrino di possedere un'organizzazione adeguata per svolgere i compiti di controllo;

f) adottino un adeguato sistema di riesame interno delle decisioni.

2. Gli enti rappresentativi verificano il possesso e, con cadenza periodica, il mantenimento dei requisiti da parte delle organizzazioni affiliate e rilasciano un attestato a ogni verifica. Qualora un'organizzazione affiliata non possieda o perda i requisiti previsti dall'articolo 3, l'ente rappresentativo indica le necessarie misure correttive e fissa un termine, comunque non superiore a centoventi giorni, per l'adeguamento. L'ente rappresentativo, in via cautelare, può disporre la sospensione dell'iscrizione dell'organizzazione interessata nel registro della filiera integrale. Nei casi più gravi ovvero qualora le violazioni persistano, l'ente provvede alla cancellazione dell'organizzazione inadempiente dal registro.

3. Gli enti rappresentativi trasmettono con cadenza semestrale alla Commissione di cui all'articolo 7 l'elenco aggiornato delle organizzazioni del commercio equo e solidale iscritte nel proprio registro della filiera integrale, affinché la Commissione provveda all'aggiornamento della relativa sezione nell'Elenco nazionale, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b).

4. Il diniego di iscrizione o la cancellazione da un registro della filiera integrale sono impugnabili di fronte al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.

Capo III

ALTRI SOGGETTI DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

Art. 5.

(Enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale)

1. Si considerano enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale le organizzazioni senza scopo di lucro, con ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedano la promozione e il sostegno delle filiere del commercio equo e solidale, attraverso la concessione in licenza di uno o più marchi che possano essere utilizzati in riferimento a prodotti del commercio equo e solidale la cui conformità a *standard* internazionalmente riconosciuti è certificata da organismi di certificazione accreditati, e, in particolare, lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) concessione in licenza di uno o più marchi internazionalmente riconosciuti al fine di identificare i prodotti del commercio equo e solidale certificati secondo gli *standard* di cui al presente comma;
- b) attività di sensibilizzazione e informazione sui temi del commercio equo e solidale nonché attività di promozione di prodotti e filiere del commercio equo e solidale e attività di promozione dei marchi di cui alla lettera a);
- c) attività di supporto agli operatori che trattano prodotti del commercio equo e solidale e che hanno ottenuto in licenza i marchi di cui alla lettera a);
- d) attività di consulenza e supporto per lo sviluppo, la formulazione, la revisione e il miglioramento degli *standard* internazionalmente riconosciuti;
- e) attività di valutazione dell'impatto che le filiere di commercio equo e solidale hanno sulle condizioni di vita e di lavoro dei produttori, le loro organizzazioni e le loro comunità;
- f) qualunque altra attività connessa e affine a quelle di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) nel rispetto dell'oggetto e dello scopo del proprio statuto e dei limiti normativi vigenti.

2. Gli statuti di cui al comma 1 stabiliscono, altresì, misure adeguate al fine di salvaguardare la terzietà, l'indipendenza e la trasparenza delle attività degli enti di promozione nonché di prevenire i conflitti di interessi nell'espletamento delle loro funzioni, attraverso l'attribuzione delle attività di controllo e di ispezione della conformità agli *standard* di cui al comma 1 a soggetti distinti, secondo quanto previsto dalle normative tecniche riconosciute a livello internazionale. Nei siti *web* degli enti di promozione di cui al comma 1 è evidenziato se gli stessi si avvalgono a tal fine di organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.

3. Gli statuti degli enti di promozione di cui al comma 1 prevedono il divieto del ricorso a forme di finanziamento tramite la produzione e la commercializzazione diretta dei prodotti del commercio equo e solidale, salvo che per lo svolgimento di attività ausiliarie, promozionali o di sostegno ai licenziatari dei marchi di cui al comma 1, lettera a).

4. Gli enti di promozione di cui al comma 1 devono curare e mantenere aggiornato un elenco dei licenziatari dei marchi di cui al medesimo comma 1, lettera a). Tale elenco è comunicato alla Commissione per il commercio equo e solidale istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, di cui all'articolo 7, al fine della tenuta dell'Elenco nazionale disciplinato dall'articolo 6.

5. Il diniego di iscrizione o la cancellazione dall'elenco dei licenziatari sono impugnabili di fronte al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.

Capo IV

ELENCO NAZIONALE DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

Art. 6.

(Elenco nazionale del commercio equo e solidale)

1. È istituito l'Elenco nazionale del commercio equo e solidale, di seguito denominato «Elenco

nazionale».

2. L'Elenco nazionale è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a) enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale;
- b) organizzazioni del commercio equo e solidale;
- c) enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale;
- d) licenziatari dei marchi di cui all'articolo 5.

3. L'Elenco nazionale è tenuto dalla Commissione di cui all'articolo 7 ed è disciplinato, nelle sue concrete modalità operative, con il regolamento.

4. L'iscrizione nell'Elenco nazionale ha funzione di pubblicità delle informazioni, per consentirne la più ampia consultazione nel sito *web* istituzionale del Ministero dello sviluppo economico da parte dei consumatori e delle imprese e promuovere la cultura dell'economia equa e solidale.

5. All'atto della prima iscrizione nel registro delle imprese presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o anche successivamente, le imprese iscritte nelle sezioni dell'Elenco nazionale di cui alle lettere *b)* e *d)* del comma 2 possono chiedere che sia apposta l'annotazione: «impresa iscritta nell'Elenco nazionale del commercio equo e solidale» nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

Art. 7.

(Commissione per il commercio equo e solidale)

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituita la Commissione per il commercio equo e solidale, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione è composta da un dirigente del Ministero dello sviluppo economico, con funzioni di presidente, da un dirigente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante delle regioni, da due membri proposti dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale, da due membri proposti dagli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale e da due membri proposti dalle associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

3. I membri della Commissione sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico. L'incarico ha la durata di tre anni ed è rinnovabile una sola volta. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

4. La Commissione:

- a) cura la tenuta dell'Elenco nazionale, procedendo alle relative iscrizioni, sospensioni e cancellazioni, sulla base dell'attività svolta dagli enti rappresentativi delle organizzazioni e dagli enti di promozione delle filiere ai sensi degli articoli 4 e 5;
- b) esercita il potere di vigilanza sugli enti rappresentativi delle organizzazioni e sugli enti di promozione delle filiere di cui agli articoli 4 e 5, verificando che i medesimi mantengano i prescritti requisiti;
- c) emana direttive e linee guida per l'adozione dei programmi di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sulle buone prassi del commercio equo e solidale e per l'adozione dei programmi di formazione degli operatori della filiera del commercio equo e solidale;
- d) sostiene la piena trasparenza delle filiere del commercio equo e solidale, garantendo la libera consultabilità dell'Elenco nazionale, secondo le modalità previste dal regolamento.

5. Oltre che in via amministrativa, i provvedimenti di iscrizione, cancellazione e sospensione adottati dalla Commissione sono impugnabili di fronte al giudice amministrativo.

Art. 8.

(Mutuo riconoscimento)

1. Nel rispetto dei principi di non discriminazione e di leale collaborazione previsti dall'ordinamento dell'Unione europea, le tutele e i benefici attribuiti dalla presente legge si applicano anche alle imprese e alle merci riconosciute o certificate in altri Stati membri dell'Unione europea.
2. In ogni caso, gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale e gli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea sono ammessi alle procedure e ai benefici di cui alla presente legge alle medesime condizioni previste per gli enti stabiliti nello Stato italiano.

Capo V

INTERVENTI DI PROTEZIONE
E SOSTEGNO

Art. 9.

*(Tutela dei marchi e norme
sull'etichettatura)*

1. I prodotti del commercio equo e solidale importati o distribuiti da un'organizzazione del commercio equo e solidale, nell'ambito del sistema di filiera integrale, sono presentati, etichettati e pubblicizzati con la denominazione di «prodotto del commercio equo e solidale» ovvero con diciture quali «prodotto del commercio equo», «commercio equo e solidale», «commercio equo», «*fair trade*», «*comercio justo*», «*commerce équitable*». Negli altri casi, i prodotti del commercio equo e solidale sono presentati, etichettati e pubblicizzati con tali denominazioni congiuntamente ai marchi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), concessi in licenza dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale.
2. È vietato l'uso delle denominazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), e di altre denominazioni similari alle imprese e agli enti che non sono iscritti nell'Elenco nazionale di cui al medesimo articolo 6 ovvero qualora l'iscrizione dell'impresa o ente sia stata sospesa o revocata.
3. In ogni caso è vietato descrivere un prodotto, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, con termini che suggeriscano in modo ingannevole all'acquirente che esso o che le materie prime utilizzate provengono da una filiera del commercio equo e solidale o sono stati prodotti, trasformati e distribuiti secondo le prassi del commercio equo e solidale o introdurre riferimenti non veritieri all'iscrizione nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 6.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni delle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 costituiscono pratiche commerciali scorrette o ingannevoli ai sensi degli articoli 20 e seguenti del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, nei cui confronti si applicano le misure di tutela amministrativa e giurisdizionale all'uopo previste.

Art. 10.

(Interventi per la diffusione del commercio equo e solidale)

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:
 - a*) sostenere iniziative di divulgazione e di sensibilizzazione, promosse dalle organizzazioni e dagli enti di cui agli articoli 3, 4 e 5, mirate a diffondere i contenuti e le prassi del commercio equo e solidale e ad accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie scelte di consumo;
 - b*) sostenere specifiche azioni educative nelle scuole e negli istituti di formazione, promosse dalle organizzazioni e dagli enti di cui agli articoli 3, 4 e 5, relative alle problematiche della globalizzazione economica, agli squilibri tra nord e sud del mondo, alle implicazioni delle scelte di consumo e alle opportunità offerte da forme di scambio fondate sulla cooperazione.
2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sulla base di progetti presentati da organizzazioni del commercio equo e

solidale:

- a) promuovere e sostenere iniziative di formazione per gli operatori e i volontari;
- b) promuovere e sostenere progetti di cooperazione con i produttori per la realizzazione di nuove produzioni o filiere o per lo sviluppo di quelle esistenti;
- c) concedere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e nei limiti del regime degli aiuti di importanza minore stabilito dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, contributi per l'apertura o per la ristrutturazione delle sedi nonché per l'acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche, fino a un massimo del 40 per cento delle spese ammissibili al finanziamento;
- d) concedere contributi in conto capitale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, al fine di consentire la realizzazione di investimenti legati a specifici progetti di sviluppo;
- e) promuovere forme di sostegno per i soggetti che richiedono l'iscrizione in un registro della filiera integrale.

3. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11.

(Giornata nazionale del commercio equo e solidale)

1. Al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale è istituita la Giornata nazionale del commercio equo e solidale, da celebrare annualmente con la collaborazione degli enti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 6.
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260.
3. Le modalità organizzative per la celebrazione della Giornata nazionale di cui al comma 1 sono definite dal regolamento, anche al fine di assicurare che dall'attuazione del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo VI

NORME DI ATTUAZIONE

Art. 12.

(Regolamento di esecuzione)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il regolamento di esecuzione, che stabilisce:
 - a) la base associativa minima degli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale;
 - b) i requisiti organizzativi e le procedure per la tenuta dell'Elenco nazionale;
 - c) i requisiti, i criteri e le modalità per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione dall'Elenco nazionale;
 - d) i criteri e le modalità attuative nonché i beneficiari degli interventi di cui all'articolo 10;
 - e) le disposizioni per garantire l'accesso agli atti e ai documenti;
 - f) le modalità organizzative e i contenuti della Giornata nazionale del commercio equo e solidale di cui all'articolo 11;
 - g) le modalità attuative del regime transitorio.

Art. 13.

(Compiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono le buone pratiche del commercio equo e solidale, secondo i propri ordinamenti e tramite strumenti di programmazione periodica degli interventi di sostegno.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella della presente legge in relazione:
 - a) alle procedure di riconoscimento degli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale;
 - b) al riconoscimento delle organizzazioni del commercio equo e solidale e dei relativi enti rappresentativi;
 - c) alla protezione dei marchi e alle condizioni di etichettatura dei prodotti del commercio equo e solidale.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono mantenere, istituire e curare la tenuta di propri albi, registri o elenchi delle organizzazioni del commercio equo e solidale secondo i criteri di riconoscimento e di iscrizione previsti dalla presente legge e ad integrazione dell'Elenco nazionale previsto dall'articolo 6.
4. All'attuazione del presente articolo le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. I benefici e le tutele riconosciuti dalla presente legge e, in particolare, le disposizioni in materia di marchi e di etichettatura applicabili alle imprese e ai prodotti del commercio equo e solidale non devono comportare ostacoli agli scambi nell'ambito dell'Unione europea.
2. In sede di prima attuazione della presente legge, i quattro membri della Commissione da nominare, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, sulla base delle proposte formulate dagli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale e dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale sono nominati dal Ministro dello sviluppo economico, sentiti gli enti e le organizzazioni impegnati in attività di promozione delle prassi del commercio equo e solidale riconosciute a livello internazionale.
3. Fino all'inizio dell'operatività dell'Elenco nazionale, gli enti e le organizzazioni che adottano le prassi del commercio equo e solidale riconosciute a livello internazionale possono continuare ad impiegare i marchi e le denominazioni in uso.
4. Fino all'inizio dell'operatività dell'Elenco nazionale, i soggetti che commercializzano prodotti provenienti da filiere che rispettano le prassi del commercio equo e solidale riconosciute a livello internazionale possono continuare a pubblicizzare e a etichettare tali prodotti con i marchi e con le denominazioni in uso.
5. In sede di prima attuazione della presente legge e fino alla revisione dell'Elenco nazionale, da effettuare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione iscrive nell'Elenco nazionale del commercio equo e solidale gli enti già iscritti in albi, registri o elenchi di organizzazioni del commercio equo e solidale, istituiti da leggi regionali che prevedono finalità omogenee a quelle della presente legge.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle quali esistono albi, registri o elenchi regionali delle organizzazioni del commercio equo e solidale sono tenute ad adeguare i medesimi alle

disposizioni della presente legge entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento che disciplina l'Elenco nazionale.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 622
XVIII Legislatura

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede redigente

[N. 15 \(ant.\)](#)

10 ottobre 2018

[N. 17 \(pom.\)](#)

16 ottobre 2018

[N. 25 \(ant.\)](#)

24 ottobre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione)

[N. 19 \(ant.\)](#)

25 ottobre 2018

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede redigente

[N. 34 \(pom.\)](#)

28 novembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 24 \(pom.\)](#)

5 dicembre 2018

[N. 32 \(ant.\)](#)

9 gennaio 2019

[N. 33 \(pom.\)](#)

15 gennaio 2019

[N. 34 \(pom.\)](#)

16 gennaio 2019

[N. 36 \(ant.\)](#)

22 gennaio 2019

[N. 40 \(ant.\)](#)

6 febbraio 2019

[N. 43 \(pom.\)](#)

12 marzo 2019

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.3.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 15 (ant.) del 10/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCLEDÌ 10 OTTOBRE 2018
15ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Galli.

La seduta inizia alle ore 11,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 1-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2018 - Allegati I, II, III e IV - Annesso

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Poiché non vi sono ulteriori interventi in discussione generale, il presidente [GIROTTO](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Dopo che il rappresentante del Governo e il presidente [GIROTTO](#) (M5S), relatore, hanno rinunciato alla replica, questi illustra la proposta di parere favorevole pubblicata in allegato.

La senatrice [BELLANOVA](#) (PD) deposita, a nome del suo Gruppo, lo schema di parere alternativo pubblicato in allegato.

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [CASTALDI](#) (M5S), dopo aver espresso apprezzamento per le previsioni che indicano una crescita del PIL e un rilancio degli investimenti pubblici, nonché per la volontà di ridurre la pressione fiscale sulle piccole e medie imprese, incentivare l'efficienza energetica e stabilizzare l'"ecobonus" e il "sisma bonus", dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore [MARTI](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara il voto favorevole a nome del proprio Gruppo.

La senatrice [GARNERO SANTANCHE'](#) (FdI) e il senatore [MANGIALAVORI](#) (FI-BP) dichiarano il voto contrario a nome dei rispettivi Gruppi.

La senatrice [BELLANOVA](#) (PD) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, ritenendo la Nota in esame gravemente inadeguata quanto alle misure in materia di investimenti, politiche di crescita per il Mezzogiorno e rilancio dell'occupazione.

Verificata la presenza del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone ai voti la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata, restando pertanto preclusa la votazione della proposta alternativa presentata dal Gruppo del Partito Democratico.

IN SEDE REDIGENTE

(169) TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Discussione e rinvio)

Il relatore [VACCARO](#) (M5S) illustra il disegno di legge, che si compone di 16 articoli e ripropone il testo dell'Atto Camera n. 3265, già approvato nella scorsa legislatura dall'altro ramo del Parlamento. Secondo quanto enunciato nella relazione illustrativa, i proponenti si pongono l'obiettivo di portare a compimento un progetto fondamentale per la promozione delle produzioni tipiche e dell'agroalimentare italiano, perseguendo la duplice finalità di garantire il diritto all'informazione dei consumatori e valorizzare le produzioni artigianali, evidenziandone la specificità e la tipicità. Si tratta di un patrimonio inestimabile. Il pane fresco infatti è il risultato di competenze e conoscenze, pratiche e tradizioni che costituiscono un patrimonio culturale nazionale e che abbiamo il dovere di preservare e valorizzare con norme specifiche, necessarie sia ad informare il consumatore sull'origine e sul processo produttivo impiegato sia a consentire ai produttori artigianali di valorizzare il frutto del proprio lavoro.

Passando all'esame del testo, l'articolo 1 indica le finalità del provvedimento, ossia garantire il diritto all'informazione dei consumatori e valorizzare il pane fresco, che è considerato patrimonio culturale nazionale. L'articolo 2, da una parte, fornisce la definizione dei pani e delle sue principali caratterizzazioni ("pane", "pane fresco", "pane di pasta madre" e "pane con pasta madre"), dall'altra, pone una serie di divieti connessi alla definizione di "pane fresco", pane di giornata, "pane appena sfornato" e "pane caldo", nonché di qualsiasi altra denominazione che possa indurre in inganno il consumatore e stabilisce i casi in cui è vietato utilizzare in commercio la denominazione di "pane fresco". Stabilisce poi le indicazioni da riportare in etichetta in caso di prodotto surgelato, di prodotto ottenuto da cottura parziale e di prodotto ottenuto dalla cottura di impasti preparati con farine alimentari. Individua infine le sanzioni conseguenti al mancato rispetto dei divieti indicati. L'articolo 3 riguarda il prodotto intermedio di panificazione, definendo l'impasto, preformato o no, lievitato o no, destinato alla conservazione prolungata e alla successiva cottura per l'ottenimento di pane, ricomprendendo in tale categoria anche l'impasto sottoposto a congelamento, surgelazione o ad altri metodi di conservazione, che mantengano inalterate le caratteristiche del prodotto intermedio per prolungati periodi di tempo, determinando un'effettiva interruzione del ciclo produttivo. L'articolo 4 concerne il pane conservato o a durabilità prolungata: ai sensi dell'articolo in questione ricade in tale categoria il pane sottoposto a trattamenti che ne aumentino la durabilità. Sono inoltre enunciate alcune indicazioni di massima circa l'etichettatura e le modalità di commercializzazione. All'articolo 5 vengono definiti i prodotti utilizzabili per la lievitazione nella panificazione, statuendo la definizione di lievito e dei concetti ad esso correlati. L'articolo 6 stabilisce l'utilizzo delle paste acide, distinguendo tra versione essiccata, versione liquida e in pasta. L'articolo 7 stabilisce la definizione di "panificio" e

attribuisce al titolare la facoltà di vendere allo stato sfuso i prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda. Interviene anche in materia di procedure amministrative per l'avvio di un nuovo panificio e il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti, subordinandoli alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). All'articolo 8 viene introdotta la definizione di "Forno di qualità" riservata in via esclusiva al panificio che produce e commercializza pane fresco e che può essere usata nella denominazione della ditta, dell'insegna o del marchio. L'articolo 9 individua il responsabile dell'attività produttiva, che può essere il titolare dell'impresa; il collaboratore familiare del titolare; un socio o lavoratore dipendente dell'impresa di panificazione designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della SCIA. Vengono inoltre individuati i compiti del responsabile: assicurare l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti e garantire l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e la qualità del prodotto finito. Infine, in capo al responsabile dell'attività produttiva è posto l'obbligo di frequentare un corso di formazione professionale, salvo alcuni casi di esonero ove sia in possesso determinati requisiti. Facendo salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, l'articolo 10 stabilisce che le disposizioni della proposta di legge non si applicano ai prodotti fabbricati o commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea, in Turchia o in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). L'articolo 11 introduce il concetto di: "pane tradizionale di qualità", stabilendo che possono ottenere tale qualifica tutti i tipi di pane tradizionali tipici locali identificati dalle Regioni, che dovranno essere riportati negli elenchi regionali e inseriti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari. All'articolo 12 viene disposto che la vigilanza sull'attuazione della legge sia esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai Comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione di eventuali sanzioni amministrative stabilite dalle Regioni. L'articolo 13 prevede l'adeguamento della normativa regionale e la clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 14 prevede invece l'adeguamento alle nuove disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502. L'articolo 15 stabilisce una serie di abrogazioni normative esplicithe. L'articolo 16 reca infine l'entrata in vigore e le disposizioni transitorie.

In conclusione informa che sulla stessa materia il 2 agosto 2018 è stato depositato l'Atto Senato n. 739, a prima firma Mollame (M5S) e altri, recante: "Norme in materia di produzione e vendita del pane". Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(594) GIROTTO ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale

(622) PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [ANASTASI](#) (M5S) illustra dapprima l'atto Senato n. 594, a prima firma del senatore Girotto, che reca disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Il provvedimento, che si compone di 17 articoli, ripropone, con alcune modifiche, il testo dell'atto Camera n. 72, a prima firma dell'onorevole Realacci (PD), già approvato nella scorsa Legislatura dall'altro ramo del Parlamento in un testo risultante dall'unificazione degli atti Camera nn. 75, 241, 811 e 2726.

Passando all'esame del testo, l'articolo 1 disciplina l'oggetto e la finalità della legge che, riconoscendo al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella crescita economica e sociale nelle aree economicamente marginali del pianeta, si propone di stimolare un più ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale, favorendo la concorrenza leale e l'adeguata protezione dei consumatori. L'articolo 2 contiene definizioni di carattere generale tra cui quella di commercio equo e solidale e filiera integrale,

introducendo, inoltre, il concetto di prezzo equo, idoneo cioè a generare un reddito da destinare a investimenti e a consentire al produttore di remunerare i lavoratori in misura adeguata ai propri bisogni e a quelli della propria famiglia. L'articolo 3 delinea le organizzazioni del commercio equo e solidale quali soggetti, costituiti potenzialmente in diverse forme giuridiche, senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica, che svolgono alcune specifiche attività. Sono esclusi dalla possibilità di essere considerati organizzazioni del commercio equo e solidale enti pubblici, partiti, movimenti politici, organizzazioni sindacali ed enti da essi istituiti o diretti. L'articolo 4 disciplina gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale. Si tratta di soggetti, costituiti su base associativa con un'adeguata rappresentanza territoriale e un'ampia base associativa, senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedano la promozione e il sostegno del commercio equo e solidale. L'articolo 5 regola l'attività degli enti di promozione del commercio equo e solidale. Gli articoli 6 e 7 istituiscono, rispettivamente, l'Elenco nazionale del commercio equo e solidale e la Commissione per il commercio equo e solidale presso il Ministero dello sviluppo economico, disciplinandone la composizione e i compiti. In sede di prima attuazione i membri della Commissione da nominare sulla base delle proposte formulate dagli enti rappresentativi delle organizzazioni di commercio equo e solidale e dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale sono nominati dal Ministro dello sviluppo economico (articolo 17). Essa cura la tenuta dell'Elenco nazionale e esercita poteri di vigilanza sugli enti rappresentativi delle organizzazioni e sugli enti di promozione delle filiere per il mantenimento dei requisiti da parte degli iscritti. L'articolo 8 fissa il principio di mutuo riconoscimento stabilendo che le tutele e i benefici previsti dalla presente legge sono estesi alle imprese e alle merci riconosciute o certificate in altri Stati membri dell'Unione europea tramite procedure equivalenti a quelle previste dalla medesima legge. L'articolo 9 stabilisce che i prodotti del commercio equo e solidale, importati o distribuiti da un'organizzazione del commercio equo e solidale, nell'ambito del sistema di filiera integrale, sono presentati, etichettati e pubblicizzati con una serie di denominazioni, anche in lingue straniere. L'articolo 10 prevede che lo Stato, le Regioni e le Province autonome possano svolgere attività di sostegno alla diffusione della conoscenza e delle attività degli operatori del commercio equo e solidale. Per questa previsione opera una clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 11 attribuisce allo Stato il compito di promuovere l'utilizzo dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale nei propri acquisti e, in particolare, per le mense e per i servizi di ristorazione delle amministrazioni pubbliche. L'articolo 12 istituisce la Giornata nazionale del commercio equo e solidale. L'articolo 13 stabilisce i contenuti del regolamento di attuazione da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. L'articolo 14 individua i principi cui devono attenersi le Regioni e le Province autonome, previa invarianza finanziaria, nell'attuare la legge. L'articolo 15 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il commercio equo e solidale con una dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018, mentre l'articolo 16 prevede la relativa copertura finanziaria. Infine, l'articolo 17 contiene le disposizioni transitorie e finali oltre a fissare il principio per il quale i benefici e le tutele riconosciuti dalla legge e, in particolare, le disposizioni in materia di marchi e di etichettatura applicabili alle imprese e ai prodotti del commercio equo e solidale, non devono comportare ostacoli agli scambi nell'ambito dell'Unione europea.

Connesso all'esame del disegno di legge n. 594 è quello del disegno di legge n. 622, a prima firma del senatore Patriarca (PD), composto da 14 articoli. I due testi sono sostanzialmente identici proprio per 14 articoli. L'unica differenza che si registra tra i due è che il disegno di legge n. 622, al contrario del disegno di legge n. 594, non prevede le norme relative al sostegno al commercio equo e solidale negli appalti pubblici e al fondo per il commercio equo e solidale, con relativa copertura, in quanto, secondo la relazione illustrativa, tale disposizioni sono state superate dalle previsioni contenute nei commi 1089 e 1090 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017). In proposito fa comunque rilevare che tale Fondo non risulta ancora istituito e che il decreto del Ministro dello sviluppo economico con cui individuare i criteri e le modalità per la definizione dei prodotti del commercio equo e solidale che beneficino del riconoscimento del rimborso non è stato ancora adottato.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SULLO SVOLGIMENTO DI SOPRALLUOGHI NELL'AMBITO DELLE ISTRUTTORIE PER GLI AFFARI ASSEGNATI N. 59 E N. 60

Il presidente [GIROTTU](#) (M5S) avverte che la Presidenza del Senato ha autorizzato la missione di una delegazione della Commissione che si recherà in località Casaccia, in provincia di Roma, il prossimo 26 ottobre, per visitare il centro di ricerche dell'Enea, per l'istruttoria dell'affare assegnato n. 59 (sul sostegno alle attività produttive mediante l'impiego di sistemi di generazione, accumulo e autoconsumo di energia elettrica), e gli impianti Sogin e Nucleco, per l'istruttoria dell'affare assegnato n. 60 (sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti nucleari sul territorio nazionale). Tale delegazione, guidata dallo stesso Presidente, sarà composta da un rappresentante dei Gruppi di opposizione e da un rappresentante dei Gruppi di maggioranza. Invita pertanto i rappresentanti dei Gruppi a comunicare, nei tempi più brevi, le designazioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LVII, n. 1-BIS, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO

La 10ª Commissione, esaminati, per le parti di competenza i documenti in titolo, valutato il nuovo quadro programmatico di finanza pubblica;
espresso apprezzamento per le previsioni che indicano un incremento del PIL italiano previsto per l'anno in corso e per gli anni immediatamente successivi, nonché la tendenziale diminuzione del tasso di disoccupazione nell'arco temporale di riferimento;
apprezzato il fatto che gli obiettivi indicati nel nuovo quadro programmatico sono definiti tenendo altresì conto dell'intendimento di neutralizzare completamente per il 2019 e parzialmente per il 2020 e il 2021 le clausole di salvaguardia dai precedenti provvedimenti legislativi di finanza pubblica;
condividendo l'obiettivo di favorire il rilancio degli investimenti pubblici e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché la promozione dei settori chiave dell'economia, in primis manifatturiero avanzato, infrastrutture e costruzioni;
condividendo altresì l'obiettivo di conseguire, a partire con il prossimo disegno di legge di bilancio, la riduzione della pressione tributaria e amministrativa sulle piccole e medie imprese, da realizzare sostenendo, nella prima fase, le attività di minori dimensioni svolte da imprenditori individuali, artigiani e lavoratori autonomi, attraverso la cosiddetta flat tax dal 2019;
valutata positivamente la volontà, al fine di incentivare gli investimenti e gli incrementi occupazionali, di adottare misure per il taglio dell'imposta sugli utili d'impresa per le aziende che reinvestono i profitti e assumono lavoratori aggiuntivi;

preso atto dell'intenzione di rafforzare strumenti quali il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese e in particolare la relativa sezione speciale dedicata alla micro-imprenditorialità, che costituisce uno dei principali strumenti di sostegno pubblico finalizzati a facilitare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese;
osservata la necessità, ribadita nel Documento in esame, di favorire il sostegno alle attività produttive, attraverso:

la tutela del "Made in Italy", da perseguire anche tramite l'attività promozionale degli istituti italiani di cultura, lotta alla contraffazione e sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane; la conferma delle misure contenute nel Piano "Impresa 4.0", in considerazione del positivo riscontro del Piano stesso, anche attraverso il potenziamento del dialogo con le associazioni di categoria; il contrasto al fenomeno delle delocalizzazioni, già avviato con le misure contenute nel decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", il quale, all'articolo 5, introduce limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti; la promozione dell'attività di impresa e in particolare delle start-up innovative, attraverso l'introduzione di semplificazioni amministrative, anche con l'uso di strumenti telematici e digitali ICT e la riduzione dei costi di iscrizione delle società nel registro delle imprese; l'attuazione della riforma organica dell'intera materia dell'insolvenza e delle procedure concorsuali; apprezzate le previsioni in favore della promozione dell'innovazione e delle competenze digitali, nonché dell'importanza di investire sull'innovazione e sulla tecnologia, sull'offerta di servizi e sulla penetrazione della banda larga e ultralarga per recuperare un gap consistente in campo digitale;

condividendo pienamente la prevista adozione di misure di sostegno per le politiche pubbliche e degli investimenti, in particolare attraverso l'implementazione delle misure per incentivare l'efficientamento energetico degli edifici e l'operatività del Fondo nazionale per l'efficienza energetica; espresso apprezzamento, infine, per l'impegno assunto per la stabilizzazione dell' "ecobonus e del "sisma bonus", esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI E ROSSOMANDO SUL DOCUMENTO N. LVII N. 1-BIS, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo) esaminata la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanze 2018;

premessi che:

la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2018 è stata depositata alle Camere in palese ritardo rispetto a quanto previsto dalla legge di contabilità pubblica. L'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, infatti, stabilisce in modo perentorio che il deposito della nota di aggiornamento debba avvenire entro il 27 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari. Tale ritardo, oltre ad evidenziare le difficoltà della maggioranza nel trovare una sintesi fra le diverse posizioni, comprime in modo mai verificatosi in passato l'iter di esame parlamentare del documento;

la nota di aggiornamento, diversamente da quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge n. 196 del 2009, risulta altresì priva di alcuni elementi fondamentali. In particolare:

nel descrivere i principali ambiti di intervento della futura manovra di bilancio, non include le indicazioni quantitative di massima circa le misure di entrata e di spesa ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici;

non contiene, nell'annesso relativo alla Relazione al Parlamento:

a) il Piano di rientro di cui all'articolo 6, comma 3, della legge n. 243 del 2012, previsto in caso di scostamento dall'obiettivo di medio periodo (OMT), dettagliato anno per anno;

b) nei presupposti della Relazione non è fatta menzione né agli eventi eccezionali né alle condizioni del ciclo economico nazionale che dovrebbero essere a fondamento della richiesta di scostamento dall'obiettivo di medio periodo (OMT);

la nota di aggiornamento presenta, altresì, gravi profili di incoerenza rispetto alla normativa vigente. In

particolare, l'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, stabilisce che scostamenti temporanei dal saldo strutturale dall'obiettivo programmatico sono consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali, ossia in caso di periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea o ad eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese;

la scelta del Governo di innalzare l'indebitamento netto al 2,4 per cento nel 2019, al 2,1 per cento nel 2020 e all'1,8 per cento nel 2021 e di rinviare sine die il raggiungimento dell'obiettivo del pareggio strutturale di bilancio, precedentemente previsto per il 2020, avviene in contraddizione con gli impegni assunti il 19 giugno 2018 dal Governo con l'approvazione in Parlamento della risoluzione di maggioranza al Documento di economia e finanza 2018 e con le recenti affermazioni del Ministro dell'economia e delle finanze nell'Aula del Senato del 20 settembre 2018;

la situazione di incertezza generata dalla Nota di aggiornamento e le criticità insite nelle scelte di politica economica e di finanza pubblica sottostanti la prossima manovra di bilancio iniziano a minare la credibilità dell'esecutivo e ad alimentare di forte instabilità intorno al nostro Paese i cui riflessi sono evidenziati dall'andamento dello spread, in forte crescita rispetto a sei mesi fa, e dall'aumento della spesa per interessi sui titoli del debito pubblico;

il Ministro dell'economia e delle finanze Tria ha partecipato alla fase iniziale del vertice Ecofin, ma in ragione della situazione che si è venuta a creare intorno alla Nota di aggiornamento al DEF 2018, è stato costretto ad un rientro anticipato in Italia senza poter partecipare ai lavori dell'Eurogruppo, con ciò evidenziando la situazione di isolamento nella quale si trova attualmente il nostro Paese nell'ambito dell'Unione europea;

nella lettera inviata dalla Commissione europea lo scorso 5 ottobre al Ministro dell'economia e delle finanze Tria, in risposta alla missiva da questo inviata alle medesime autorità, si afferma che gli obiettivi di bilancio rivisti dell'Italia sembrano puntare verso una significativa deviazione dal percorso fiscale raccomandato dal Consiglio. La lettera si chiude con la richiesta alle autorità italiane di assicurarsi che la bozza di legge di bilancio sia coerente con le regole fiscali comuni;

nella scorsa legislatura, la credibilità dei governi ha favorito un dialogo continuo e costruttivo con le istituzioni europee in merito alle necessarie riforme della governance economica dell'Ue e in merito a un'applicazione delle regole di bilancio più appropriata alle contingenze e alle caratteristiche dell'economia nazionale, consentendo una maggiore gradualità nel percorso di avvicinamento verso l'obiettivo di medio termine, anche attraverso l'approvazione di ampi spazi di flessibilità per effettuare investimenti pubblici e per attuare riforme che hanno aggredito i limiti strutturali del nostro Paese; i profili che hanno finora caratterizzato le modalità anomale di presentazione della Nota di aggiornamento e lo scambio epistolare aperto tra il Governo e le istituzioni europee, oltre ad indebolire la discussione in atto sul necessario cambiamento delle regole che disciplinano la governance economica e finanziaria in ambito europeo, spinge il Paese verso posizioni di isolamento nel contesto UE esponendolo, tra l'altro, al rischio di attacchi speculativi e al possibile abbassamento del rating sui titoli del debito pubblico;

preso atto che:

la nota di aggiornamento in relazione al quadro macroeconomico:

illustra un ottimistico miglioramento del livello della crescita nel 2019-2021 rispetto alle previsioni tendenziali. Il quadro macroeconomico tendenziale e quello programmatico si discostano tra loro in tutto il periodo previsionale, periodo nel quale lo scenario programmatico è sensibilmente più favorevole con uno scostamento di +0,6 punti percentuali nel 2019, di +0,4 punti percentuali nel 2020 e di 0,4 punti nel 2021;

tale ottimistica variazione è per lo più dovuta, in relazione all'anno 2019, agli interventi che il Governo intende predisporre nella prossima legge di bilancio e il maggiore contributo, stante l'andamento negativo delle esportazioni nette (-0,1 punti percentuali), è affidato esclusivamente all'incremento della domanda interna (+1,6 punti percentuali). Si prefigura, in sostanza, un forte incremento dei consumi

delle famiglie e un forte miglioramento dello scenario degli ordinativi e del fatturato delle imprese che allo stato attuale non è suffragato da dati e segnali concreti;

in relazione agli investimenti, il quadro macroeconomico programmatico evidenzia un andamento positivo rispetto al quadro tendenziale che, tuttavia, non risulta adeguatamente motivato e comunque ad un livello inferiore a quello programmato nella precedente nota di aggiornamento al Def 2017;

in relazione al quadro di finanza pubblica si prevede un forte peggioramento di tutti i principali indicatori. In particolare:

l'indebitamento netto è stato programmato per l'anno 2019 al 2,4 per cento, in sensibile peggioramento di 1,6 punti percentuali rispetto al dato tendenziale previsto nel Def di aprile scorso e di 1,2 punti percentuali rispetto allo scenario tendenziale contenuto nella Nota di aggiornamento. Nel 2020 e nel 2021 è previsto al 2,1 per cento e all'1,8 per cento;

l'indebitamento netto strutturale è programmato per il triennio 2019-2021 all'1,7 per cento, in netto peggioramento sia rispetto al dato tendenziale previsto nel Def di aprile scorso (1,3 punti percentuali nel 2019, e 1,8 punti percentuali nel 2020 e nel 2021) sia rispetto allo scenario tendenziale contenuto nella Nota di aggiornamento (1,3 punti percentuali nel 2019, 1,6 punti percentuali nel 2020 e 1,5 punti percentuali nel 2021);

l'andamento dell'indebitamento netto strutturale risulta per l'anno 2019 in peggioramento di 0,8 punti percentuali rispetto al corrente anno evidenziando una decisa interruzione del percorso di convergenza verso l'obiettivo di medio periodo (OMT). Si tratta di una "deviazione significativa" dal percorso verso il pareggio di bilancio che è stata evidenziata anche dalla lettera inviata dai Commissari europei al Ministro dell'economia e delle finanze lo scorso 5 ottobre. In ragione di tale scelta, il Governo ha allegato alla Nota di Aggiornamento la Relazione al Parlamento prevista dall'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

il saldo primario, presenta un percorso meno favorevole sia rispetto alle previsioni tendenziali del Def di aprile scorso sia rispetto allo scenario tendenziale della Nota di aggiornamento, per effetto del mancato controllo della spesa e ai nuovi interventi previsti che vanno ad aggredire i saldi di finanza pubblica. Nel primo caso, il saldo diminuisce di 1,4 punti nel 2019, di 1,7 punti nel 2020 e di 1,6 punti percentuali nel 2021. Nel secondo, il saldo diminuisce di 1,1 punti percentuali nel 2019, di 1,3 punti percentuali nel 2020 e di 1,2 punti percentuali nel 2021;

la spesa per interessi è prevista in sensibile peggioramento nello scenario programmatico. Rispetto al tendenziale del Def di aprile scorso, la spesa per interessi è prevista in aumento progressivo di 0,2 punti percentuali nel 2019, di 0,3 punti percentuali nel 2020 e di 0,4 punti percentuali nel 2021, ovvero per un ammontare complessivo di circa 15 miliardi nel prossimo triennio, confermando l'inversione di fiducia dei mercati internazionali nei confronti del nostro Paese;

il debito pubblico interrompe il proprio percorso virtuoso di decrescita rallentando sensibilmente rispetto allo scenario tendenziale. Il rapporto debito pubblico su PIL è atteso scendere nel corrente anno al 130,9 per cento, ad un livello superiore di 0,9 punti percentuali rispetto al dato del Def di aprile. Nel 2019 è previsto scendere al 130 per cento (2 per cento in più rispetto al tendenziale), nel 2020 al 128,1 per cento (3,4 per cento in più rispetto al tendenziale) e nel 2021 al 126,7 (4,7 per cento in più rispetto al tendenziale). Si tratta di una minore decrescita del debito pubblico il cui costo è stimato in circa 80 miliardi di euro;

per quanto di propria competenza della Commissione,

rilevato che:

l'attuale quadro macroeconomico beneficia degli effetti positivi delle politiche economiche e di bilancio adottate negli scorsi anni, periodo in cui i Governi a guida PD sono riusciti a coniugare la stabilità della finanza pubblica e la fiducia dei mercati con politiche di crescita, occupazione ed equità; in questo contesto, le scelte del Governo evidenziate nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2018, prefigurano uno scenario completamente diverso, caratterizzato da forte instabilità della finanza pubblica generata dall'extra-deficit previsto nel 2019 e negli anni successivi, che verrà utilizzato per interventi di tipo assistenzialistico, iniqui, non in grado di generare nuova occupazione, incentrati per lo più sulla spesa corrente e insufficienti dal lato degli investimenti

pubblici e delle misure di stimolo della crescita e di riduzione del divario territoriale;
l'annunciata composizione della prossima manovra di bilancio, fondata su interventi di politica economica, ancora non delineati nel dettaglio, quali l'avvio del Reddito di Cittadinanza, l'introduzione di modalità di pensionamento anticipato, l'avvio della prima fase della "flat tax" a favore di piccole imprese, professionisti e artigiani, il taglio dell'imposta sugli utili d'impresa per le aziende, non appare in grado di garantire la crescita economica attesa, come evidenziato sia dalle recenti previsioni economiche del fondo monetario internazionale sia dalla mancata validazione del quadro macroeconomico programmatico da parte dell'Ufficio parlamentare di bilancio;

nella documentazione illustrata dal Ministro dell'economia e delle finanze in sede di audizione sulla Nota di aggiornamento al Def 2018 presso le Commissioni congiunte 5ª Senato e Vª Camera, in data 9 ottobre 2018, si apprende che le misure che verranno introdotte nella prossima manovra di bilancio relative agli incentivi, agli investimenti, all'innovazione e alle piccole e medie imprese avranno un impatto sul Pil pari a zero nel 2019 e a 0,1 punti percentuali nel biennio 2020-2021;
in attesa del dettaglio delle suddette misure appaiono del tutto inaccettabili gli interventi annunciati nella Nota di aggiornamento che vengono portati a copertura finanziaria dei cambiamenti dell'imposizione su piccole imprese e utili reinvestiti. A tal fine, si prevede:
l'abrogazione dell'imposta sul reddito imprenditoriale (IRI), che doveva entrare in vigore nel 2019 con aliquota al 24 per cento e che ora viene superata dalla flat tax per le piccole imprese e lavoratori autonomi;
l'eliminazione dell'aiuto alla crescita (ACE) per realizzare la misura di riduzione dell'aliquota sugli utili reinvestiti;
si tratta di interventi che erano stati predisposti per agevolare un insieme ampio di imprese (IRI) e favorire la loro capitalizzazione (ACE), che ora vengono abrogati per favorire un numero ristretto di soggetti beneficiari;
ma ciò che più preoccupa, oltre alle misure di risoluzione del contenzioso fiscale, sono gli ulteriori aumenti di gettito preventivati che saranno realizzati attraverso le annunciate modifiche ai regimi agevolativi, alle detrazioni fiscali e alle percentuali di acconto d'imposta che riguardano imprese e cittadini, con ricadute sulla pressione fiscale a carico dei soggetti colpiti;
preso atto dell'assenza di misure indirizzate allo stimolo della crescita economica, al sostegno delle imprese e alla riduzione del divario territoriale, esprime parere contrario.

1.3.2.1.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 17 (pom.) del 16/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MARTEDÌ 16 OTTOBRE 2018

17ª Seduta

Presidenza del Presidente

[GIROTTO](#)

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018

(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017

(Relazione alla 14ª Commissione sul disegno di legge n. 822. Parere alla 14ª Commissione sul *Doc.* LXXXVI, n. 1. Parere alla 14ª Commissione sul *Doc.* LXXXVII, n. 1. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [CASTALDI](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge n. 822 che contiene norme di diretta attuazione, volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea, così da prevenire l'apertura, o permettere la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, in base a una interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso EU Pilot. Il testo si compone di 13 articoli e chiude tre procedure di infrazione (articoli 1, 2 e 6) e 3 Casi EU Pilot (articoli 3, 11 e 12).

I settori disciplinati dalle norme sono numerosi: libera circolazione di persone, servizi e merci; giustizia e sicurezza; trasporti; fiscalità e dogane; mercati di strumenti finanziari; diritto d'autore; tutela della salute umana; ambiente. Tra le disposizioni di interesse per la Commissione industria, si segnalano, in particolare, gli articoli 1, 2, 3 e 8. L'articolo 1 reca alcune modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007. Una parte di tali interventi è intesa a definire questioni oggetto della procedura europea di infrazione 2018/2175. A tale riguardo, quanto alla nozione di cittadino dell'Unione europea "legalmente stabilito", si sopprime il requisito della residenza nello Stato in questione. Si modificano poi le norme di individuazione delle pubbliche amministrazioni competenti ad esaminare le richieste di riconoscimento di una qualifica professionale. In particolare, si specifica che le competenze dell'Ufficio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri concernono tutti i profili

professionali di cui alla legge n. 6 del 2 gennaio 1989, ossia aspiranti guide, guide alpine-maestri di alpinismo, accompagnatori di media montagna, guide vulcanologiche. Altre modifiche riguardano la procedura di rilascio della tessera professionale europea, istituto previsto per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, farmacista, fisioterapista, guida alpina, agente immobiliare. L'articolo 2 limita l'incompatibilità dell'attività di mediazione all'ipotesi di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni e servizi afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita tale l'attività, e non più, come nella norma oggetto di procedura di infrazione, per quella comunque svolta anche a titolo professionale o addirittura di lavoro dipendente. Nella relazione illustrativa si afferma che la nuova disciplina si propone di garantire, nell'ottica della proporzionalità, la tutela del consumatore attraverso la previsione di una clausola che eviti ogni conflitto attuale di interessi tra il mediatore e l'oggetto della mediazione stessa. L'articolo 3 modifica i requisiti in base ai quali si procede all'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché al rilascio ed al rinnovo del patentino. In particolare, introduce il requisito della "popolazione" in luogo della "produttività minima" per quanto riguarda l'istituzione e i trasferimenti di rivendite ordinarie; espunge il riferimento alla "potenzialità della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto" per quanto riguarda l'istituzione di rivendite speciali; sopprime il richiamo al criterio della produttività minima per il rinnovo dei patentini. Resta invece fermo il principio generale per cui occorre contemperare, nel rispetto della tutela della concorrenza, l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita capillarmente dislocata sul territorio con l'interesse pubblico primario della tutela della salute consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico non giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi. Inoltre, non è modificato il criterio della distanza per l'istituzione e i trasferimenti di rivendite ordinarie, così come per l'istituzione di rivendite speciali. L'articolo 8 contiene disposizioni volte alla piena attuazione del regolamento (UE) n. 1031/2010, che disciplina i tempi, la gestione e altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra. Vengono così attribuite alla CONSOB: la competenza ad autorizzare i soggetti che beneficiano dell'esenzione prevista dalla MiFID II a presentare offerte nel mercato delle quote di emissioni; i poteri di vigilanza (informativi, di indagine, ispettivi e di intervento, nonché la potestà di adottare provvedimenti ingiuntivi) previsti con riferimento agli intermediari abilitati; la facoltà di dettare disposizioni di attuazione dell'articolo 59 del regolamento n. 1031/2010. Infine, l'articolo apporta le necessarie integrazioni alla Parte V del TUF, relativa alle sanzioni.

Illustra quindi il Doc. LXXXVI, n. 1, recante la relazione programmatica per il 2018, divisa in cinque Parti. La Parte seconda è quella di maggior interesse per la Commissione, trattando le seguenti tematiche: mercato interno; banche; imprese; concorrenza; consumatori; ricerca; sviluppo tecnologico; brevetti; spazio: sviluppo sostenibile; economia circolare; energia; turismo. Particolare rilevanza viene attribuita all'attuazione del fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS o Piano Juncker) e della Strategia per il mercato unico digitale e al completamento del Mercato unico dei beni e servizi. Nel campo delle imprese, il Governo si impegna poi a continuare le politiche di innovazione e modernizzazione della base industriale e a rafforzare le regole della concorrenza e per la tutela dei consumatori. In materia di ricerca, si prevede la prosecuzione delle azioni previste dal Piano nazionale della ricerca (PNR), anche con il finanziamento di una serie di *cluster* tecnologici nazionali, e dal PON ricerca e innovazione 2014-2020. Quanto alle politiche nel settore aerospaziale, si evidenzia il ruolo strategico della "Cabina di regia spazio". È stato poi definito il "Piano strategico *space economy*", che vede in grande espansione soprattutto i settori satellitari delle telecomunicazioni e della navigazione. Relativamente al Pacchetto economia circolare, il Governo si impegna a contribuire alla relativa transizione, favorendo innovazione, occupazione e crescita. Nel settore energetico, l'attività del Governo sarà incentrata sui negoziati relativi al Regolamento per la *governance* dell'Unione dell'energia e alla revisione delle direttive rinnovabili e efficienza energetica. Infine, in tema di politiche per il turismo, si ricordano il Piano strategico per il turismo 2017-2022, che si pone l'obiettivo di rilanciare l'Italia sul mercato turistico internazionale; l'azione di riqualificazione ambientale e paesaggistica delle grandi destinazioni insieme a quella di sviluppo delle destinazioni minori; l'evento "Matera capitale europea della cultura 2019".

Illustra infine il Doc. LXXXVII, n. 1, recante relazione consuntiva per il 2017, che si articola in quattro Parti e cinque Allegati. Di specifico interesse della Commissione sono la Parte prima, limitatamente all'attuazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS o Piano Juncker) e all'Unione bancaria, e la Parte seconda, con riferimento alle seguenti aree tematiche: mercato interno; Mercato unico di beni e servizi; Mercato unico digitale; banche; imprese; aiuti di Stato; concorrenza; consumatori; ricerca; sviluppo tecnologico; brevetti; spazio; sviluppo sostenibile; economia circolare; energia; turismo. In particolare, si segnala che, relativamente al cosiddetto Piano Juncker, il Parlamento europeo ha approvato la sua proroga fino al 2020 e le garanzie concesse dall'Unione sono state aumentate fino a 26 miliardi di euro. Quanto al mercato unico digitale, l'Italia ha portato avanti diverse iniziative, in coerenza con gli obiettivi europei, che hanno riguardato il 5G, la banda ultralarga e il WiFi. Nel settore delle telecomunicazioni da dispositivo mobile, in campo europeo è stato adottato il regolamento sul *roaming* a tariffa nazionale. Con riferimento alle politiche per le imprese, il Governo ha avviato un'intensa attività di diffusione dei contenuti del Piano industria 4.0, varando inoltre gli adempimenti normativi necessari alla costituzione di Centri di alta competenza ad alta specializzazione per il necessario supporto all'innovazione. Relativamente al tema degli aiuti di Stato, è stata intensificata l'attività di coordinamento e di supporto alle Amministrazioni per potenziare il controllo *ex ante* circa l'eventuale presenza di un aiuto di Stato nei provvedimenti che dispongono l'utilizzo di risorse pubbliche a vantaggio delle imprese. In tema di aerospazio, il Governo ha definito, con il contributo dell'Agenzia spaziale italiana, il "Piano strategico *space economy*". In materia di turismo è stato approvato il Piano strategico per il turismo 2017-2022, concepito in sinergia con il Piano industria 4.0, che delinea una visione unitaria per lo sviluppo del turismo in Italia. Tale Piano sarà sottoposto a revisioni biennali e si attuerà mediante piani annuali.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(169) TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 10 ottobre.

Preliminarmente all'avvio della discussione generale, il relatore [VACCARO](#) (M5S) propone di avviare un breve ciclo di audizioni per le finalità istruttorie.

Il presidente [GIROTTO](#) invita i rappresentanti dei Gruppi parlamentari a comunicare, nei tempi più brevi, eventuali soggetti da convocare in audizione.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

(594) GIROTTO ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale

(622) PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 10 ottobre.

Preliminarmente all'avvio della discussione generale, il relatore [ANASTASI](#) (M5S) propone di avviare

un breve ciclo di audizioni per le finalità istruttorie.

Il presidente [GIROTTO](#) invita i rappresentanti dei Gruppi parlamentari a comunicare, nei tempi più brevi, eventuali soggetti da convocare in audizione.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.

1.3.2.1.3. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 25 (ant.) del 24/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 25
MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 2018

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,10

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CONFCOMMERCIO SUI DISEGNI DI
LEGGE NN. 594 E 622 (COMMERCIO EQUO E SOLIDALE)

1.3.2.1.4. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 19 (ant.) del 25/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2018
19ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Crippa.

La seduta inizia alle ore 8,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico CRIPPA risponde all'interrogazione 3-00131 dei senatori Teresa Bellanova e altri, evidenziando che, a valle del decreto ministeriale del 5 giugno 2017, recante l'autorizzazione all'aggiudicazione della procedura di trasferimento dei complessi aziendali facenti capo al Gruppo Ilva in amministrazione straordinaria, in favore della società ArcelorMittal InvestCo Italy Srl, i commissari straordinari avevano stipulato con l'aggiudicataria, in data 28 giugno 2017, il contratto di affitto con obbligo di acquisto di rami di azienda, sospensivamente condizionato all'avveramento di talune condizioni, tra cui: l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di autorizzazione delle modifiche e integrazioni al Piano ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014; la positiva conclusione del procedimento per l'autorizzazione al compimento dell'operazione da parte dell'Autorità antitrust europea; l'avvio e l'espletamento della procedura di consultazione sindacale e la stipula dell'accordo sindacale (condizione, quest'ultima, apposta nell'esclusivo interesse dell'aggiudicatario e, pertanto, liberamente rinunciabile da esso). Successivamente, il Ministero dello sviluppo economico, valutati non completamente soddisfacenti gli aspetti relativi al piano ambientale e ai livelli occupazionali così come riflessi nel citato contratto e nella documentazione ancillare, ha ritenuto necessario richiedere maggiori garanzie ed impegni al Gruppo ArcelorMittal. Peraltro, a seguito di segnalazioni da parte del Presidente della regione Puglia Emiliano, volte ad evidenziare talune possibili irregolarità relativamente alla procedura di aggiudicazione dell'Ilva, il Ministro dello sviluppo economico, per dirimere ogni possibile dubbio, ha provveduto ad inviare all'ANAC i documenti relativi alla gara, affinché la citata Autorità potesse esprimersi in merito alle irregolarità segnalate. Dopo alcuni rilievi critici effettuati dall'ANAC, è stato ritenuto doveroso avviare, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241 del 1990, un apposito procedimento di secondo grado per l'eventuale annullamento, in autotutela, del succitato decreto ministeriale del 5 giugno 2017 (nonché di ogni altro consequenziale atto), al fine di

verificare l'effettiva sussistenza degli ipotizzati vizi di legittimità e delle ragioni di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990. Nell'ambito di detto procedimento, veniva chiesto apposito parere all'Avvocatura dello Stato, parere reso in data 21 agosto 2018. Parallelamente, il Ministro dello sviluppo economico ha continuato ad incontrare tutte le parti coinvolte nella vicenda, al fine di trovare una soluzione maggiormente soddisfacente da un punto di vista occupazionale oltre che ambientale. I suddetti incontri hanno portato alla stipula, in data 6 settembre 2018, dell'accordo sindacale di cui all'articolo 47 della legge 428 del 1990 e all'articolo 63 del decreto legislativo n. 270 del 1999. Tale accordo sindacale, tra le altre cose, ha previsto: l'impegno di ArcelorMittal ad assumere alle proprie dipendenze, all'avvio del rapporto di affitto dei complessi aziendali (vale a dire a far data dal 1° novembre 2018), un numero di lavoratori attualmente impiegati dalle società del Gruppo Ilva in amministrazione straordinaria pari a 10.700; l'impegno delle società del Gruppo Ilva in amministrazione straordinaria a costituire in favore di ArcelorMittal, su un conto corrente dedicato e oggetto di pegno, un fondo, sino a concorrenza dell'importo di euro 250 milioni, per dare corso a procedure di incentivazione all'esodo volontario, le quali saranno avviate ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e che saranno mantenute aperte per l'intera residua durata della procedura di amministrazione straordinaria, volte alla gestione degli organici che non saranno assunti da ArcelorMittal all'atto dell'avvio del rapporto di affitto dei complessi aziendali e che non abbiano beneficiato di altre misure o opportunità previste dall'accordo sindacale medesimo; l'impegno delle società del Gruppo Ilva in amministrazione straordinaria a far sì che Società per Cornigliano SpA assuma, dalla data di esecuzione del contratto e sino alla data di cessazione dell'amministrazione straordinaria, sino ad un massimo di 400 lavoratori alle dipendenze di Ilva-Genova alla data di sottoscrizione del contratto medesimo che non abbiano già ricevuto una proposta di assunzione e che siano stati continuamente alle dipendenze di Ilva-Genova dalla data di sottoscrizione alla data di formulazione della proposta di assunzione da parte di Società per Cornigliano SpA, rimanendo inteso che se, in tale arco temporale i dipendenti ricadenti nell'ambito di questo impegno per qualsiasi ragione si riducessero ad un numero inferiore a 400, questo impegno si applicherà a tale numero inferiore di lavoratori; l'impegno di ArcelorMittal, alla data di adozione del decreto con cui sarà disposta la cessazione dell'esercizio dell'impresa delle società del Gruppo Ilva in amministrazione straordinaria, ed al ricorrere delle condizioni previste nell'accordo sindacale stesso, di formulare una proposta di assunzione a tempo indeterminato in favore di tutti i lavoratori che risultino ancora impiegati presso le società del Gruppo Eva e che siano rimasti continuativamente alle dipendenze delle medesime società dalla data di avvio del rapporto di affitto: di fatto, quindi, non ci sarà alcun esubero o licenziamento. All'esito della stipula di detto accordo sindacale, il Ministro dello sviluppo economico, dopo aver disposto, in data 7 settembre 2018, di non procedere all'annullamento in autotutela degli atti relativi alla gara Ilva, con proprio decreto, in data 10 settembre 2018, ha dunque autorizzato i Commissari straordinari Ilva a sottoscrivere un accordo modificativo del contratto stipulato in data 28 giugno 2017, volto, tra l'altro, a dare vigenza alle clausole dell'accordo sindacale di cui sopra. In tale contesto, si è provveduto, altresì, ad autorizzare i Commissari medesimi alla sottoscrizione di un addendum al contratto, specificamente dedicato alla tematica ambientale, con il quale ArcelorMittal si è resa disponibile ad assumere taluni impegni aggiuntivi in materia, migliorativi rispetto alle previsioni contenute nel decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 29 settembre 2017, e finalizzati a: eliminare ovvero ridurre al minimo le fonti di inquinamento, tra l'altro attraverso l'accelerazione dei tempi di esecuzione degli interventi ambientali già previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017; vincolare l'incremento della produzione dei complessi aziendali al rispetto di stringenti limiti emissivi e all'impiego di processi di produzione alimentati a gas o di processi alternativi a basso utilizzo di carbone; attuare misure di economia circolare; anticipare ed implementare l'avvio delle attività del Centro di ricerca da istituire a Taranto, finalizzate all'individuazione di nuove tecniche produttive a minore impatto ambientale da impiegare nello stabilimento di Taranto; introdurre misure di conoscenza e trasparenza nei confronti delle comunità locali nonché di supporto alla crescita e al benessere delle stesse; attuare forme di tutela e promozione dell'utilizzo dei fornitori locali di beni e servizi. Alla luce dei fatti descritti, ritiene dunque che il

Governo, abbia ottenuto per Ilva il miglior risultato possibile, lavorando intensamente per migliorare sia i profili ambientali e di tutela della salute sia le garanzie occupazionali: entrambi gli obiettivi sono stati raggiunti. Infine, si evidenzia che il Centro di ricerca sopra menzionato supporterà e concorrerà a supportare analisi, ricerche e studi di fattibilità aventi ad oggetto progetti di riconversione economica dell'area di Taranto. In questa prospettiva, ArcelorMittal coopererà con l'Amministrazione straordinaria per lo studio e lo sviluppo di tali analisi, ricerche e studi da implementare nelle aree non oggetto di cessione, anche allo scopo di favorire l'attrazione di investimenti in altre attività produttive che possano creare nuove opportunità di occupazione nell'area di Taranto. Più in generale, in continuità con le scelte compiute fino ad oggi e al fine di garantire una piena riconversione economica ed industriale ed una effettiva riqualificazione ambientale dell'area, si sta predisponendo un apposito piano straordinario volto al rilancio della città di Taranto.

In sede di replica, la senatrice [BELLANOVA](#) (PD) si dichiara non soddisfatta della risposta ricevuta sia per il ritardo con il quale è stata fornita sia per i suoi contenuti, esclusivamente burocratici e elusivi rispetto agli argomenti posti dall'interrogazione. Sono state infatti elencate normative e misure adottate da precedenti Governi, testimoniando così la bontà del loro operato, senza riferimenti a tematiche di grande attualità e in capo invece all'attuale Esecutivo, come, tra le altre, il protocollo stipulato con il comune di Taranto, la copertura dei parchi minerari, l'avanzamento dei lavori già autorizzati, l'intesa per Genova, le prospettive per il settore dell'indotto, in particolare dello stabilimento di Taranto.

Il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico CRIPPA risponde quindi all'interrogazione 3-00161 dei senatori Ferrazzi e altri, soffermandosi in particolare su alcuni elementi sulla durata del programma dell'amministrazione straordinaria. Quest'ultima, per espressa previsione di legge (articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 243 del 2016, che ha inserito il nuovo comma 8.4 all'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015), è stata estesa sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del Piano ambientale, attualmente fissato al 23 agosto 2023, fermo restando che, per espressa previsione normativa, ove tale termine dovesse essere modificato o prorogato, si adeguerà di conseguenza la durata della gestione commissariale. In tale fase, ai Commissari straordinari spettano le attività, esecutive e di vigilanza, funzionali all'attuazione del Piano ambientale, oltre agli ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nell'ambito del predetto Piano ma, allo stesso, strettamente connessi. Per lo svolgimento delle predette attività i Commissari utilizzano le somme rinvenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2015, come rese disponibili all'esito dell'accordo transattivo che ha coinvolto alcuni esponenti della famiglia Riva, destinate per legge agli interventi di risanamento ambientale nelle aree interessate dall'attività produttiva dell'Ilva. Sulle problematiche ambientali, invece, anche sulla base di quanto comunicato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, evidenzia che il procedimento di bonifica dell'area di stabilimento Ilva ed il contestuale adeguamento degli impianti alle prescrizioni formulate nell'Autorizzazione integrata ambientale (d'ora innanzi anche AIA), si inseriscono all'interno di un articolato quadro normativo, che trova la propria base fondamentale nel decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché nelle singole misure urgenti adottate per fronteggiare l'emergenza ambientale dell'area in questione. L'area è stata interamente caratterizzata e i risultati della caratterizzazione sono stati esaminati nella conferenza di servizi decisoria del 19 giugno 2006, che alla luce degli esiti della caratterizzazione ha chiesto l'avvio degli interventi di messa in sicurezza. Successivamente, la conferenza di servizi del 2 marzo 2007 ha chiesto l'elaborazione del documento analisi di rischio. Il procedimento di bonifica, sospeso da alcune pronunce del TAR Puglia - Lecce, a seguito della proposizione di alcuni ricorsi, è ripreso con l'emanazione del decreto-legge n. 61 del 4 giugno 2013, con il quale è stato previsto che il consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, può deliberare il commissariamento straordinario di un'impresa che impieghi un numero di lavoratori subordinati non inferiore a mille e che gestisca almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, la cui attività produttiva abbia comportato e comporti oggettivamente pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa della

inosservanza reiterata dell'AIA. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 5 giugno 2013 il dottor Enrico Bondi è stato nominato commissario straordinario e, alcuni giorni dopo, con decreto del Ministro dell'ambiente, il professor Edo Ronchi è stato nominato quale subcommissario per affiancare il lavoro del commissario Bondi, con il particolare incarico di seguire i lavori della commissione di esperti incaricata di contribuire a predisporre il piano ambientale per l'Ilva. A seguito dell'emanazione della legge 6 febbraio 2014, n. 6 (con la quale è stato convertito in legge il decreto-legge n. 136 del 2013), che ha dichiarato indifferibili ed urgenti gli interventi previsti dalle autorizzazioni integrate ambientali e dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale, per la matrice suolo, sono stati realizzati degli interventi di messa in sicurezza in alcune aree funzionali all'esercizio degli impianti e di adeguamento dell'impianto alle prescrizioni dell'AIA. Contestualmente alle attività specifiche dell'area di stabilimento e propedeutiche all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni AIA sono state altresì avviate delle attività nelle aree prospicienti la proprietà ILVA, di competenza pubblica. In particolare, per l'attuazione degli interventi di bonifica ambientale e di riqualificazione di Taranto delle aree di proprietà pubblica, è stato sottoscritto, in data 26 luglio 2012, il protocollo di intesa tra: il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; il Ministero dello sviluppo economico; i Presidenti della regione Puglia e della provincia di Taranto; il sindaco del comune di Taranto; il commissario straordinario del porto di Taranto. Gli interventi previsti nel protocollo d'intesa sono distinti tra interventi per le bonifiche, interventi portuali e interventi per il rilancio e per la riqualificazione industriale. Al fine di contrastare e superare le gravi situazioni di criticità ambientale accertate nell'area vasta di Taranto (sito di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale) e assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal protocollo d'intesa del 26 luglio 2012, il decreto-legge n. 129 del 2012 ha disposto la nomina di un commissario straordinario. Successivamente, il decreto-legge n. 1 del 2015, recante "Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto", ha previsto che l'attuazione degli interventi di bonifica e risanamento, previsti dal suddetto protocollo d'intesa, vengano disciplinati mediante la stipula di un apposito contratto istituzionale di sviluppo finalizzato ad accelerare l'attuazione del programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, nonché la realizzazione del piano di interventi per il recupero e la valorizzazione della città vecchia di Taranto e la valorizzazione culturale e turistica dell'arsenale militare di Taranto. Ad oggi, pertanto, si sta procedendo all'attuazione degli interventi previsti dal suddetto Contratto istituzionale anche mediante lo strumento del nucleo tecnico di valutazione, che svolge un'attività di supporto tecnico specialistico al tavolo permanente istituzionale.

In sede di replica, il senatore [FERRAZZI](#) (PD) si dichiara non soddisfatto per la risposta ricevuta, che è di natura meramente riepilogativa degli atti legislativi adottati in passato e non fornisce alcuna informazione con riferimento alle domande specifiche poste su materie di competenza del Governo in carica.

Il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico CRIPPA risponde infine all'interrogazione 3-00221 del senatore Mangialavori, specificando che il servizio di salvaguardia è riservato a quei clienti non domestici, diversi dai clienti aventi diritto alla maggior tutela, che non hanno scelto un fornitore sul mercato libero o che transitoriamente ne sono rimasti privi. Sulla base delle disposizioni del decreto-legge n. 73 del 2007 il servizio di salvaguardia è stato disciplinato con l'obiettivo di promuovere, da una parte, la concorrenza e una maggiore apertura del mercato, mentre, dall'altra, di offrire adeguate garanzie sia agli esercenti sia agli utenti che ne usufruiscono. Il servizio è finalizzato ad assicurare la fornitura elettrica nell'attesa che i clienti si rivolgano al libero mercato. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2007, in attuazione della norma e su proposta dell'Autorità di regolazione, ha stabilito i criteri per l'individuazione delle aree territoriali e per l'esecuzione di procedure concorsuali per la selezione del fornitore in ciascuna area. Il decreto, inoltre, ha individuato il meccanismo di formazione del prezzo che, per incentivare il passaggio al mercato

libero, prevede l'applicazione di un sovrapprezzo, il parametro "Omega", al prezzo dell'energia acquistata all'ingrosso. Il valore di tale parametro è stabilito in esito ad una gara in ciascuna area territoriale, nella quale risulta assegnatario il fornitore che offre il prezzo più basso; pertanto tale valore dipende dalle offerte dei venditori di energia elettrica, quindi le differenze tra le varie Regioni non dipendono dalla disponibilità di energia elettrica in una data Regione, bensì dalle dinamiche di mercato locali su cui influisce l'andamento e la diffusione della morosità. Atteso che la salvaguardia interessa numerosi soggetti, tra cui amministrazioni locali con problemi di natura finanziaria che possono incontrare difficoltà a trovare un fornitore sul mercato, questa tematica si intreccia peraltro con il complesso e crescente fenomeno della morosità dei clienti finali, fenomeno su cui sarebbe comunque opportuno avviare una riflessione per identificare possibili soluzioni nell'immediato, nonché eventuali esigenze dei vari attori della filiera. Infine precisa che l'analogo servizio di salvaguardia richiamato nel testo della legge n. 124 del 2017 per i clienti in regime di maggior tutela che non si rivolgeranno al mercato libero sarà oggetto di valutazione nel corso delle attività di un tavolo di confronto attivato dal Ministero dello sviluppo economico con l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). In conclusione, informa che è intenzione del Ministero utilizzare il periodo di tempo concesso dalla recente proroga della cessazione del regime di maggior tutela al 1° luglio 2020 per migliorare le condizioni di funzionamento del mercato, al fine di effettuare questo passaggio solo dopo aver concretamente rafforzato gli strumenti di tutela e assicurato condizioni trasparenti nei confronti dei clienti, anche mediante forme di qualificazione del mercato e degli operatori che ne fanno parte, con controlli e sanzioni nei confronti dei comportamenti scorretti. Tale processo, che pone al centro l'interesse dei consumatori, sarà condotto con un pieno coinvolgimento di tutti i portatori di interessi al fine di pervenire ad ampia condivisione delle scelte.

In sede di replica, il senatore [MANGIALAVORI](#) (FI-BP) si dichiara non soddisfatto per la risposta ricevuta, in quanto, oltre a non entrare nel merito, non fornisce chiarimenti su eventuali politiche del Governo in merito alla limitazione del fattore che Enel definisce "Omega", ovvero il sovrapprezzo di salvaguardia, che si è rivelato sproporzionato e molto penalizzante per i Comuni meridionali, in particolare per quelli calabresi.

Il presidente [GIROTTO](#) ringrazia il sottosegretario Crippa e dichiara concluso lo svolgimento delle procedure informative.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(822\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018

[\(Doc. LXXXVI, n. 1\)](#) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018

[\(Doc. LXXXVII, n. 1\)](#) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017

(Seguito dell'esame congiunto. Disgiunzione. Seguito e conclusione dell'esame del disegno di legge n. 822. Relazione favorevole. Rinvio del seguito dell'esame dei documenti LXXXVI, n. 1 e LXXXVII, n. 1)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale congiunta, il [PRESIDENTE](#) dà per esperita tale fase procedurale e comunica che l'esame del disegno di legge e quello dei documenti proseguiranno disgiuntamente.

La Commissione prende atto.

Nel prosieguo dell'esame del disegno di legge n. 822, il relatore [CASTALDI](#) (M5S) illustra una proposta di relazione favorevole, pubblicata in allegato.

Il senatore [PAROLI](#) (FI-BP) dichiara l'astensione del suo Gruppo.

Previa verifica del numero legale, il presidente [GIROTTO](#) pone in votazione la relazione favorevole proposta dal relatore, che risulta approvata.

Il seguito dell'esame delle due Relazioni è infine rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, in sede di Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, le Commissioni congiunte 10ª e 13ª del Senato e VIII e X della Camera hanno svolto, martedì 23 ottobre, l'audizione informale dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) in merito alle attività dell'Autorità nei settori di competenza. Informa quindi che la documentazione depositata sarà pubblicata sulla pagina web della Commissione.

Ricorda inoltre che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di mercoledì 24 ottobre, si è svolta l'audizione informale di rappresentanti di Confcommercio nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 594 e 622, in materia di commercio equo e solidale. Nel corso di tale audizione è stata depositata documentazione che sarà pubblicata sulla pagina web della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nell'ambito dell'esame di tali disegni di legge.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 822

La 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, valutate positivamente le finalità del provvedimento, formula una relazione favorevole.

1.3.2.1.5. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 34 (pom.) del 28/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 34
MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2018

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,30

*AUDIZIONE INFORMALE DI UNA RAPPRESENTANTE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA
CELIACHIA (AIC) SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 169 E 739 (PRODUZIONE E VENDITA DEL
PANE)*

[VIDEO](#)

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI BOTTEGHE NEL
MONDO, EQUOGARANTITO E FAIRTRADE ITALIA SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 594 E 622
(COMMERCIO EQUO E SOLIDALE)*

[VIDEO](#)

1.3.2.1.6. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 24 (pom.) del 05/12/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCLEDÌ 5 DICEMBRE 2018
24ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Galli.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REDIGENTE

(169) TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(739) MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 6 novembre.

Prima che abbia inizio la discussione generale, il relatore [VACCARO](#) (M5S) interviene sottolineando la rilevanza dei disegni di legge ai fini della promozione delle produzioni tipiche e dell'agroalimentare nazionale. Già nel corso della precedente Legislatura, vi era stato un orientamento politico concorde sulla necessità di valorizzare, con una normativa *ad hoc*, le competenze, le conoscenze e le tradizioni del settore della panificazione. Nel corso delle audizioni svolte sono emerse le principali criticità del *corpus* normativo di riferimento ed è risultato necessario trovare un punto di equilibrio che tenga conto delle esigenze di coloro che da anni attendono una risposta in grado di informare il consumatore sull'origine e sul processo produttivo impiegato valorizzando il lavoro dei produttori artigianali. Al fine di acquisire ulteriori elementi istruttori ritiene utile audire l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e i soggetti più rappresentativi della grande distribuzione.

Non essendovi interventi contrari alla proposta del relatore, il presidente [GIROTTO](#) invita quest'ultimo a comunicare tempestivamente le ulteriori richieste di audizione.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(594) GIROTTO ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e

solidale

(622) PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 16 ottobre.

Preliminarmente all'avvio della discussione generale, il relatore [ANASTASI](#) (M5S) riferisce brevemente su quanto emerso nel corso delle audizioni informali. Già nella scorsa Legislatura, la Camera dei deputati aveva licenziato un testo volto a disciplinare il commercio equo e solidale. I disegni di legge oggi in esame, che ripartono dai contenuti sui quali nella XVII Legislatura era stato raggiunto un consenso trasversale, sono pressoché simili. Divergono, tuttavia, per la previsione di una forma di sostegno al commercio equo e solidale - contenuta esclusivamente nel disegno di legge n. 594 - grazie alla quale le Amministrazioni pubbliche che bandiscono gare di appalto per la fornitura alle proprie strutture di prodotti di consumo, possono proporre meccanismi incentivanti nei capitolati di gara. Un'ulteriore distinzione riguarda la previsione del Fondo per il commercio equo e solidale. Tali misure, già contenute nella legge di bilancio per il 2018, all'articolo 1, commi 1089 e 1090, sono però ancora in attesa di attuazione. Sulla base delle considerazioni esposte, anticipa l'intenzione di proporre che la Commissione adotti il disegno di legge n. 594, quale testo base per la presentazione di emendamenti e di ordini del giorno.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che le Commissioni permanenti dovranno trasmettere i propri rapporti alla 5ª Commissione entro le ore 19 di mercoledì 12 dicembre. La 5ª Commissione concluderà i propri lavori sul disegno di legge di bilancio in tempo utile per poter riferire all'Assemblea nella seduta di martedì 18 dicembre. L'organizzazione dei lavori per la prossima settimana prevede pertanto l'incardinamento del disegno di legge di bilancio, per le parti di competenza della Commissione, in una seduta di martedì mattina. La discussione generale si svolgerà nella seduta pomeridiana. Il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti alle tabelle di competenza sarà fissato al pomeriggio di martedì. Anche nella giornata di mercoledì avranno luogo due sedute, una la mattina e l'altra nel primo pomeriggio, a valle delle quali saranno approvati i rapporti sulla tabella del MISE, su quelle del MIPAAF e del MEF, per le parti di competenza. I documenti di bilancio saranno trasmessi dall'Ufficio di Segreteria non appena disponibili.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.3.2.1.7. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 32 (ant.) del 09/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCLEDÌ 9 GENNAIO 2019
32ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Galli.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REDIGENTE

(169) TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(739) MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 dicembre.

Il presidente [GIROTTO](#) ricorda che, a conclusione di un articolato ciclo di audizioni, nella seduta del 5 dicembre 2018, il relatore Vaccaro ha richiesto l'audizione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dopo la quale si svolgerà la discussione generale.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(594) GIROTTO ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale

(622) PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 dicembre.

Il presidente [GIROTTO](#) fa presente che sui provvedimenti in titolo si è concluso il ciclo di audizioni

programmato e che pertanto può aprirsi la discussione generale. Ricorda altresì che nella seduta del 5 dicembre, il relatore Anastasi ha suggerito di adottare l'atto Senato 594, quale testo base per il prosieguo della discussione congiunta. Propone pertanto di fissare, sin d'ora, il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al predetto disegno di legge, assunto quale testo base, alle ore 12 di giovedì 17 gennaio.

La Commissione conviene.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente [GIROTTO](#) rinvia il seguito della discussione congiunta.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2018 del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare alle iniziative a vantaggio dei consumatori [\(n. 61\)](#)

(Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Esame e rinvio)

Il relatore [ANASTASI](#) (*M5S*) introduce lo schema di decreto ministeriale che attua le disposizioni previste dall'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000, sulle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCOM), che vengono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori, ed inserite in un apposito Fondo. L'articolo 1 individua le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2018, pari a 20 milioni di euro, mentre l'articolo 2 assegna alle Regioni la somma complessiva di 10 milioni di euro per la realizzazione di interventi diretti all'informazione e all'assistenza a favore dei consumatori, confermando i criteri di ripartizione tra le Regioni già adottati negli anni precedenti. Restano escluse da tale ripartizione le Province autonome di Trento e Bolzano, come previsto dall'articolo 2, commi 106-126, della legge n. 191 del 2009. Con l'articolo 3 si assegna la somma di un milione di euro per la realizzazione di iniziative a favore dei cittadini in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale nell'ambito della Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, mentre l'articolo 4 destina la somma di 5,5 milioni di euro per garantire il supporto e l'assistenza tecnica necessaria alle attività del Ministero dello sviluppo economico e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU). L'articolo 5 assegna la somma di 3,5 milioni di euro per la prosecuzione di una iniziativa, già finanziata in precedenza, diretta a favorire la restituzione almeno parziale a favore dei beneficiari di polizze vita prescritte, mentre l'articolo 6 individua la copertura della spesa prevista dagli articoli precedenti, a valere sullo stanziamento del capitolo 1650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Il senatore [BIASOTTI](#) (*FI-BP*) fa presente l'esigenza di un approfondimento istruttorio sugli obiettivi da conseguire, grazie alla ripartizione del Fondo in parola, e sui risultati effettivamente conseguiti, osservando che la legge di attuazione dello schema di decreto è ormai risalente.

Il relatore [ANASTASI](#) (*M5S*) ritiene utile conoscere la dotazione storica del Fondo nell'ultimo quinquennio.

Il presidente [GIROTTO](#) assicura che darà mandato all'Ufficio di Segreteria della Commissione di acquisire gli elementi informativi richiesti.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario [\(n. 55\)](#)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 dicembre.

Il presidente [GIROTTO](#) dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo concernente l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214 [\(n. 56\)](#)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 dicembre.

Il presidente [GIROTTO](#) dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE [\(n. 57\)](#)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 dicembre.

Il presidente [GIROTTO](#) dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE [\(n. 58\)](#)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 2, e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 dicembre.

Il presidente [GIROTTO](#) dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

*SULLA MISSIONE DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA
ISTRUTTORIA DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 60*

Il presidente [GIROTTO](#) fa presente che il 25 gennaio prossimo, per le esigenze istruttorie dell'affare assegnato n. 60 sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti nucleari sul territorio nazionale, una delegazione della Commissione effettuerà un sopralluogo alla centrale elettronucleare di Caorso. Invita pertanto i rappresentanti dei Gruppi parlamentari a designare un rappresentante per l'opposizione e uno per la maggioranza.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI E DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che le sedute già convocate nel pomeriggio di oggi e nella giornata di domani non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.3.2.1.8. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 33 (pom.) del 15/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019
33ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Galli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [GIROTTO](#) (M5S), relatore, introduce il disegno di legge in titolo, soffermandosi sugli articoli di competenza della Commissione. In particolare, l'articolo 12 delega il Governo all'emanazione di decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392, nonché per l'attuazione della decisione (UE) 2015/1814. Tale direttiva ha introdotto profonde modifiche alla direttiva 2003/87/CE di riferimento per lo European Union Emission trading system (EU-ETS), volte a potenziare la capacità del sistema ETS di contribuire efficacemente al raggiungimento dell'obiettivo del 40 per cento di abbattimento delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, in coerenza con il Quadro 2030 delle Politiche per il clima e l'energia della UE e come contributo all'Accordo di Parigi sul clima del 2015 (COP 21). La direttiva si propone di regolare il funzionamento dell'EU ETS nel periodo 2021-2030. Tra le principali novità della direttiva 2018/410/UE segnala l'innalzamento del "fattore di riduzione lineare" al fine di determinare una riduzione annuale del volume totale di emissioni del 2,2 per cento, nonché la riscrittura delle modalità di assegnazione gratuita delle quote e il raddoppio temporaneo (fino al 2023) del numero di quote da immettere nella riserva stabilizzatrice del mercato. Ricorda che il termine per il recepimento della nuova direttiva da parte degli Stati membri è fissato al 9 ottobre 2019. Con l'articolo 19 si recepisce la direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, con riferimento sia all'esposizione medica sia alle persone soggette ad esposizione professionale sia alla popolazione. Tale direttiva introduce modifiche ed integrazioni al

decreto legislativo n. 230 del 1995, sulle radiazioni ionizzanti, ma modifica anche altre direttive Euratom, relative alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, alla sicurezza degli impianti nucleari, alla gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili. Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 6 febbraio 2018; contro l'Italia risulta avviata la procedura di infrazione 2018/2044, rispetto alla quale il 17 maggio 2018 è stata comunicata all'Italia la messa in mora formale. Da ultimo dà conto dell'articolo 21 che attua la direttiva (UE) 2018/844 sull'efficienza energetica, ponendosi come obiettivo generale quello di promuovere una maggiore diffusione dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici, al fine di ottenere riduzioni delle emissioni di gas serra e contribuire al tempo stesso ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Il termine di recepimento della direttiva è il 10 marzo 2020. Tra i criteri di esercizio della delega, il Governo dovrà assicurare che le norme introdotte favoriscano, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, l'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici, al fine di minimizzare gli oneri a carico della collettività. Secondo le stime della Commissione europea, il recepimento nell'Unione delle disposizioni contenute nella direttiva comporterà un'attività edilizia supplementare collegata all'energia per un valore di 47,6 miliardi di euro entro il 2030, con una riduzione della spesa energetica annuale per imprese e famiglie per un importo compreso tra 24 e 36 miliardi di euro. Ricorda infine che l'Unione si è impegnata a elaborare un sistema energetico decarbonizzato e ad alta efficienza entro il 2050.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(594) GIROTTTO ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale

(622) PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 9 gennaio.

Dopo aver ricordato il termine per la presentazione degli emendamenti all'atto Senato 594, adottato come testo base, alle ore 12 di giovedì 17 gennaio, non essendovi richieste di intervento, il presidente [GIROTTTO](#), rinvia il seguito della discussione generale.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2018 del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare alle iniziative a vantaggio dei consumatori (n. 61)

(Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 gennaio.

Pur valutando favorevolmente l'approfondimento istruttorio fornito dagli Uffici del Ministero dello

sviluppo economico, il relatore [ANASTASI](#) (M5S) fa presente che dalla tabella con la destinazione delle risorse del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'AGCOM non si evincono i risultati effettivamente conseguiti dalle iniziative svolte, in relazione agli obiettivi definiti dal Dicastero medesimo. Ritiene, altresì, che quest'ultimo dovrebbe svolgere un attento monitoraggio dei programmi annualmente finanziati. Si riserva, pertanto, di presentare una proposta di parere favorevole con le considerazioni testé svolte.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario [\(n. 55\)](#)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 gennaio.

Non essendovi iscritti a parlare, il presidente [GIROTTO](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo concernente l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214 [\(n. 56\)](#)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 gennaio.

Non essendovi iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE [\(n. 57\)](#)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 gennaio.

Non essendovi iscritti a parlare, il presidente [GIROTTO](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (n. 58)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 2, e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 gennaio.

Non essendovi iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata alle ore 9 di domani non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

1.3.2.1.9. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 34 (pom.) del 16/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCLEDÌ 16 GENNAIO 2019
34ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REDIGENTE

(594) GIROTTO ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale

(622) PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente [GIROTTO](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario (n. 55)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [Pietro PISANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone l'espressione di un parere favorevole sullo schema di decreto legislativo.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone ai voti la proposta di parere favorevole del relatore che risulta approvata.

Schema di decreto legislativo concernente l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214 (n. 56)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [GIROTTO](#) (*M5S*), relatore, propone l'espressione di un parere favorevole sullo schema di decreto legislativo.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore, posta ai voti, è approvata.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE (n. 57)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [PIANASSO](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone l'espressione di un parere favorevole sullo schema di decreto legislativo.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone ai voti la proposta di parere favorevole del relatore che risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (n. 58)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 2, e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [LANZI](#) (*M5S*) propone l'espressione di un parere favorevole sullo schema di decreto legislativo.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone ai voti la proposta di parere favorevole del relatore che risulta approvata.

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2018 del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare alle iniziative a vantaggio dei consumatori (n. 61)

(Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [ANASTASI](#) (M5S) interviene sostenendo la necessità di un supplemento di istruttoria sulle criticità già emerse nell'esame dell'atto, condivise anche dal senatore Biasotti. Chiede pertanto di rinviare la votazione dello schema di parere ad altra seduta.

Il presidente [GIROTTO](#) accoglie la proposta del relatore e rinvia pertanto il seguito dell'esame.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata alle ore 9 di domani avrà inizio alle ore 9,15 e che la riunione dell'Ufficio di Presidenza, prevista alle ore 8,30, per l'audizione di rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sui disegni di legge nn. 169 e 739, in materia di produzione e vendita del pane, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.3.2.1.10. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 36 (ant.) del 22/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019
36ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[RIPAMONTI](#)

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Galli.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2018 del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare alle iniziative a vantaggio dei consumatori (n. 61)

(Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Prima di procedere all'illustrazione della proposta di parere, il relatore [ANASTASI](#) (M5S) fa presente l'approfondita istruttoria svolta, la cui esigenza è stata condivisa con il senatore Biasotti. La documentazione che accompagnava lo schema di decreto era, già in origine, più completa rispetto a quella generalmente al vaglio delle Commissioni parlamentari per atti del Governo analoghi. La proficua interlocuzione con gli uffici del Ministero dello sviluppo economico ha consentito pertanto di formulare una proposta di parere più informata.

Illustra quindi lo schema di parere favorevole con osservazione, pubblicata in allegato.

La senatrice [BELLANOVA](#) (PD) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo poiché i contenuti dello schema di decreto risultano in linea con la necessità di dare attuazione ad iniziative ormai consolidate per le finalità di tutela dei consumatori. Esprime infine considerazioni critiche sui modi e sui tempi con cui si è arrivati oggi a porre in votazione lo schema di parere, che per il tenore dell'osservazione poteva essere votato già la scorsa settimana.

Verificata la presenza del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone ai voti lo schema di parere favorevole con osservazione, che risulta approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(594) GIROTTO ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale

(622) PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 16 gennaio.

Il presidente [RIPAMONTI](#) avverte che sono stati presentati 25 emendamenti al disegno di legge n. 594, adottato quale testo base per il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il presidente [RIPAMONTI](#) invita quindi ad intervenire in fase di illustrazione.

Poiché non vi sono interventi, dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 61

La 10ª Commissione (industria, commercio, turismo), esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2018 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare alle iniziative a vantaggio dei consumatori (atto del Governo n. 61), premesso che:

il Fondo cui afferiscono le entrate derivanti dalle sanzioni comminate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato rappresenta la principale fonte di finanziamento delle politiche di sostegno ai consumatori, a livello nazionale e regionale;
gli interventi individuati nello schema di decreto si collocano in continuità con le iniziative già promosse negli anni precedenti, così come la ripartizione dei finanziamenti alle singole Regioni; anche a seguito dell'approfondimento istruttorio svolto e dell'esame della ulteriore documentazione trasmessa dal Ministero dello sviluppo economico,

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

con riferimento agli interventi in favore dei consumatori, andrebbero individuate misure più concrete e rigorose rispetto al passato, indicando obiettivi certi e misurabili, prevedendo, altresì, un rafforzamento delle misure finalizzate alla rendicontazione delle iniziative e alla pubblicità dei risultati ottenuti in

termini di stato di avanzamento e di spesa.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [594](#)

Art. 1

1.1

[Castaldi](#), [Croatti](#), [Lanzi](#)

All'articolo 2, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), dopo le parole: «lavoratori e per i produttori», sopprimere la seguente: «marginali»;*

b) *dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) area economicamente svantaggiata": area caratterizzata da condizioni fisiche, sociali, economiche, ambientali e infrastrutturali insufficienti a mantenere un livello di vita dignitoso, con disparità di accesso al mercato determinate da regole commerciali scorrette, presenza di oligopoli o restrizioni politiche, nonché dalla presenza di violazioni dei diritti fondamentali riconosciuti dagli ordinamenti nazionali ed internazionali, ivi compresi i Paesi inclusi nelle liste dei beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo stilate e periodicamente aggiornate dall'Organizzazione mondiale per la cooperazione allo sviluppo (OCSE) ;»;*

c) *alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: «e situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo».*

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: «aree economicamente marginali del pianeta, nella pratica di un modello di economia partecipata fondata sulla giustizia sociale, sui diritti umani e sulla cooperazione internazionale, attenta alla conservazione dell'ecosistema, socialmente sostenibile e rispettosa», con le seguenti: «aree economicamente svantaggiate del pianeta, nella pratica di un modello di economia ispirato alla giustizia sociale, fondato sulla cooperazione, attento alla conservazione dell'ecosistema, socialmente sostenibile e rispettoso».

1.2

[Castaldi](#), [Lanzi](#)

Dopo l' articolo 9 , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Trasparenza)

1. Le organizzazioni e gli enti di cui agli articoli 3, 4 e 5, nel rispetto dei principi sanciti dal Capo II, Titolo II, Parte I, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, pubblicano nel proprio sito *web* gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità, evidenziando, nel caso degli enti di cui all'articolo 5, se per lo svolgimento delle proprie attività essi si avvalgono di organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, e se le verifiche di conformità svolte da questi ultimi sono riferite a norme tecniche adottate da organismi di normazione di cui al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012».

Conseguentemente, all'articolo 1, sopprimere il comma 4 e, all'articolo 5, comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

Art. 2

2.1

[Croatti](#), [Lanzi](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «preferibilmente in forma collettiva», con le seguenti: «in forma singola o collettiva».

2.2

[Ripamonti](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), abrogare le parole: «di norma»;*

b) *alla lettera c), numero 4), sostituire le parole: «nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro minorile», con le seguenti: «nonché di garantire il non utilizzo di lavoro minorile».*

2.3

[Croatti, Lanzi](#)

Al comma 1, lettera c), punto 5), sostituire le parole: «di una parte rilevante», con le seguenti: «di quota parte».

2.4

[Castaldi, Croatti, Lanzi](#)

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole: «versato a un produttore, che consente» con le seguenti: «minimo destinato a un produttore, quantificato in modo da consentire»;*

b) *sostituire il punto 1) con il seguente: «1) di erogare un salario adeguato a soddisfare i bisogni primari dei lavoratori e delle loro famiglie, anche in considerazione delle vigenti convenzioni internazionali e delle linee guida eventualmente dettate dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro;».*

Art. 3

3.1

[Croatti, Lanzi](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «le cooperative, i consorzi, le associazioni e gli enti, costituiti senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica, che», con le seguenti: «gli enti che, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, siano costituiti senza scopo di lucro, abbiano un ordinamento interno a base democratica e soddisfino tutti i seguenti requisiti:».

3.2

[Castaldi, Croatti, Lanzi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente: «a) in via prevalente stipulano accordi di commercio equo e solidale e ne curano l'esecuzione, ovvero distribuiscono all'ingrosso o al dettaglio prodotti o servizi oggetto di tali accordi, ovvero producono o trasformano beni nell'ambito della filiera del commercio equo e solidale integrale;».

3.3

[Castaldi, Croatti, Lanzi](#)

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «allo sviluppo economico e sociale», con le seguenti: «alla necessità di uno sviluppo economico e sociale più equo».

Art. 4

4.1

[Vaccaro, Lanzi](#)

Al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: «di filiera», inserire la seguente: «integrale».

Art. 5

5.1

[Vaccaro, Lanzi](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. La verifica di cui al comma 1, lettera a), può essere svolta direttamente dagli enti di promozione, ovvero da enti di certificazione, purché accreditati e normativamente riconosciuti come tali in Italia o in altri Paesi dell'Unione Europea».

Art. 6

6.1

[Lanzi](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L'iscrizione nell'Elenco nazionale di cui al presente articolo costituisce titolo idoneo per l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in qualità di Ente del Terzo Settore o di impresa sociale.»

Art. 7

7.1

[Lanzi](#)

Al comma 4, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) rilascia agli iscritti richiedenti la dichiarazione che attesti l'iscrizione nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 6;».

7.2

[Lanzi](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis) Per l'espletamento delle funzioni della Commissione, di cui ai precedenti commi, il Ministero dello sviluppo economico provvede tramite le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

Art. 9

9.1

[Castaldi](#), [Lanzi](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «I prodotti del commercio equo e solidale», inserire la seguente: «realizzati.».

9.2

[Unterberger](#), [Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, dopo le parole: «commerce équitable», inserire le seguenti: «, fairer Handel».

Art. 10

10.1

[Vaccaro](#), [Lanzi](#)

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «del commercio equo e solidale», inserire le seguenti: «e degli enti di cui agli articoli 4 e 5».

Art. 11

11.1

[Patriarca](#), [Bellanova](#), [Assuntela Messina](#)

Sopprimere l'articolo.

11.2

[Castaldi](#), [Lanzi](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le modalità attraverso i quali le pubbliche amministrazioni che bandiscono gare di appalto per la fornitura di prodotti di consumo alle proprie strutture possono prevedere, nei capitolati di gara, misure che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale. Il decreto di cui al comma 2 è adottato nell'osservanza della normativa nazionale e dell'Unione europea, con specifico riferimento al regime degli aiuti *de minimis* stabilito dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e nel rispetto del Piano d'azione per la*

sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'8 maggio 2008, nonché dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara delle pubbliche amministrazioni per l'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari e serramenti esterni, di cui all'allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2011».

Art. 13

13.1

[Castaldi](#), [Lanzi](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) la definizione dei criteri minimi regolanti l'adozione del disciplinare da parte dei soggetti di cui agli articoli 3 e 4, con specifico riferimento alla disciplina dell'accordo di commercio equo e solidale e ai relativi criteri di valutazione e al sistema sanzionatorio di riferimento.»

13.2

[Castaldi](#), [Lanzi](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) le modalità e i criteri di erogazione delle risorse stanziare nel Fondo di cui all'articolo 15».

Art. 15

15.1

[Patriarca](#), [Bellanova](#), [Assuntela Messina](#)

Sopprimere l'articolo.

15.2

[Croatti](#), [Lanzi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «2018» con la seguente: «2019»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento delle attività di promozione, sviluppo e controllo delle filiere integrate del commercio equo e solidale.».

Art. 16

16.1

[Patriarca](#), [Bellanova](#), [Assuntela Messina](#)

Sopprimere l'articolo.

16.2

[Unterberger](#), [Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle misure per la promozione e il sostegno di progetti di cooperazione a favore dei produttori operanti in un Paese in via di sviluppo.».

1.3.2.1.11. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 40 (ant.) del 06/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 2019
40ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Intervengono il vice ministro dello sviluppo economico Galli e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Crippa.

La seduta inizia alle ore 9,00.

IN SEDE REDIGENTE

(594) GIROTTO ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale

(622) PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 22 gennaio.

Il presidente **GIROTTO** comunica che sono pervenuti i pareri da parte della 1ª, 2ª e 7ª Commissione permanente.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico CRIPPA risponde all'interrogazione 3-00440 della senatrice Boldrini ed altri, evidenziando che il futuro produttivo di FCA e il ruolo delle proprie sedi italiane è all'attenzione del Ministero dello sviluppo economico, anche alla luce del vasto mondo

della componentistica, nella quale si concentrano innovazione tecnologica e modernizzazione organizzativa. Lo sviluppo della filiera dell'*automotive* permette di incrementare e attrarre gli investimenti di settore, ma anche individuare priorità, al fine di rispondere ai cambiamenti del mercato automobilistico. In tale ottica, l'Esecutivo ha introdotto una specifica misura nella legge di bilancio per il 2019, volta ad incentivare l'acquisto di veicoli elettrici nonché ha riconosciuto un sostegno agli investimenti nelle infrastrutture di ricarica elettrica. Tale misura inoltre è stata il frutto di un tavolo di confronto, tenutosi l'11 dicembre 2018 tra il Ministro dello sviluppo economico e del lavoro, gli operatori economici e le associazioni dei consumatori al fine di intraprendere un percorso costruttivo con tutti i protagonisti del settore automobilistico, compreso FCA. Inoltre, il MISE sta già sostenendo progetti di ricerca e sviluppo finalizzati alla riconversione della produzione dei motori del gruppo FCA verso l'ibrido e l'elettrico, attraverso lo strumento degli accordi di programma. A tal proposito, nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile sono stati già firmati alcuni accordi finalizzati al sostegno di veicoli meno inquinanti, come nel caso della Regione Emilia Romagna, che ha firmato un programma per cofinanziare progetti di ricerca e sviluppo, con un onere a carico del Ministero medesimo di 4.342.055 euro (mentre quello a carico della Regione è pari a 566.355 euro). Per quanto concerne l'esigenza di salvaguardare i livelli occupazionali nei periodi interessati dalla realizzazione del piano di investimenti di FCA, sottolinea che sono stati sottoscritti, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, due distinti accordi, tra azienda e organizzazioni sindacali interessate, aventi ad oggetto il ricorso alla proroga della Cassa integrazione straordinaria (CIGS) per la riorganizzazione aziendale, per le sedi di Pomigliano D'Arco e di Nola, e alla proroga del contratto di solidarietà difensivo per la sede di Mirafiori. Precisa, altresì, che in data 7 gennaio 2019 è stato sottoscritto un verbale di accordo tra Sistemi Sospensioni SpA (ex Magneti Marelli Spa) e le organizzazioni sindacali del comparto di riferimento, finalizzato al ricorso ad un trattamento di proroga di un contratto di solidarietà in favore di n. 157 lavoratori occupati presso il sito di Rivalta (TO), a fronte di un esubero denunciato di 84 dipendenti. Tale trattamento è stato richiesto per la durata di dodici mesi a decorrere dal 14 gennaio 2019. Da ultimo rammenta che la società Maserati, in Emilia Romagna, sta beneficiando di un trattamento di CIGS, a seguito di contratto di solidarietà, della durata di 4 mesi a partire dal 1° novembre 2018 per 221 unità. Fa presente infine che è un preciso impegno dell'Esecutivo rilanciare i siti produttivi del gruppo FCA, da un lato, e salvaguardare i livelli occupazionali, dall'altro, anche al fine di sostenere l'intera filiera e garantire il passaggio a produzioni sempre più ecologiche, attraverso la possibile convocazione di un tavolo istituzionale con i rappresentanti di tutte le Regioni ove hanno sede gli stabilimenti di FCA.

In sede di replica, la senatrice [BOLDRINI](#) (PD) si dichiara insoddisfatta della risposta, poiché il rappresentante del Governo si è limitato a ricordare tutte le attività di sostegno al reddito per i lavoratori degli stabilimenti FCA in sofferenza. A livello nazionale, i lavoratori degli stabilimenti del Gruppo automobilistico e del relativo indotto ammontano a circa 160.000 unità e ritiene che sarebbe opportuno pertanto l'istituzione di un tavolo tecnico permanente tra il Ministero dello sviluppo economico, il Gruppo FCA e analisti del settore per affrontare in maniera organica le difficoltà del comparto automobilistico. Critica inoltre l'introduzione dell'ecotassa, contenuta nella recente legge di bilancio, in quanto tale incentivo avvantaggia soltanto Gruppi automobilistici stranieri, che hanno investito da tempo nel settore dell'elettrico, a scapito di coloro che, solo da pochi anni, producono veicoli con tali caratteristiche, come il Gruppo FCA. Da ultimo, esprime perplessità sulla mancanza di una visione organica nella gestione degli esuberi, una volta terminata la cassa integrazione.

Il presidente [GIROTTO](#) ringrazia il sottosegretario Crippa e dichiara conclusa la procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA

(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni

(Parere alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [GIROTTA](#) dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara esperita tale fase procedurale.

Il relatore [CASTALDI](#) (M5S) propone l'espressione di un parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Nel preannunciare il voto contrario del suo Gruppo, il senatore [BIASOTTI](#) (FI-BP) ricorda le misure di contrasto alla povertà, quali la *social card* e l'aumento delle pensioni minime, approntate dagli Esecutivi guidati dalla maggioranza di Centrodestra. I provvedimenti in esame creano aspettative non realizzabili, poiché il Reddito di cittadinanza e la cosiddetta "Quota 100" sono misure parziali e non universali, finanziate con risorse provenienti dal debito pubblico. Giudica non adeguata sia la misura del Reddito, che non rappresenta una reale spinta alla ricerca attiva del lavoro, sia la gestione dei controlli per verificare la veridicità dei requisiti in possesso dei beneficiari, che non viene effettuata più dai Comuni, ma da altri soggetti. In considerazione dell'alto tasso di evasione fiscale in Italia, critica le modalità di autocertificazione di alcuni requisiti e l'apparato sanzionatorio. La situazione di difficoltà in cui versano attualmente i Centri pubblici per l'impiego non permetterà di gestire la ricerca di un "lavoro congruo" per i percettori del beneficio che, alla terza proposta di lavoro rifiutata, ne saranno definitivamente esclusi. Da ultimo, sarebbe stato opportuno introdurre il Reddito di cittadinanza con tempi più diluiti in considerazione dell'impatto di tali misure.

La senatrice [BELLANOVA](#) (PD) dichiara il voto contrario del Gruppo PD sollecitando la maggioranza ad approfondire le argomentazioni a sostegno delle misure introdotte dal decreto in conversione. Nel ricordare le criticità emerse nel corso delle audizioni che si stanno svolgendo presso la Commissione di merito, si sofferma in particolare sulla cosiddetta "Quota 100", che penalizza alcune categorie di donne lavoratrici e altre categorie di lavoratori più deboli, i cui requisiti non rientrano tra quelli per il pensionamento anticipato. Il maggior numero di domande di prepensionamento è pervenuto invece dai dipendenti della Pubblica amministrazione. Dalle audizioni delle Organizzazioni sindacali e dei rappresentanti del Terzo Settore, è emerso che tali misure non andranno a sostegno delle classi più povere del Paese. Inoltre, la mancanza di una riflessione approfondita da parte dell'Esecutivo sulle possibilità di incidere sul tessuto produttivo del Paese non permette di creare posti di lavoro e non rappresenta un volano per l'economia, come è invece accaduto per le misure varate nel settore nella scorsa legislatura. Critica altresì l'introduzione della figura del "navigator" - un tutor in forza presso i Centri per l'impiego, selezionato tramite colloquio individuale, per indirizzare il beneficiario del Reddito alla ricerca attiva di lavoro - poiché non sono chiare e trasparenti le modalità di selezione e il tipo di formazione che dovrà ricevere per svolgere il proprio compito. Considerata da ultimo l'importanza del provvedimento in discussione, lamenta che i rappresentanti del Governo abbiano abbandonato i lavori, non partecipando alla sede consultiva.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il presidente [GIROTTA](#) pone ai voti la proposta di parere favorevole, che risulta approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata alle ore 9 di domani non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.12. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 43 (pom.) del 12/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 12 MARZO 2019
43ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Galli.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REDIGENTE

(594) GIROTTO ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale

(622) PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 6 febbraio.

Il presidente **GIROTTO** comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 3.3, 5.1, 6.1, 7.1, 10.1, 13.1 e 13.2.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(169) TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(739) MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 29 gennaio.

Su richiesta del relatore, il presidente **GIROTTO** propone di riaprire il termine per la presentazione di

emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 739, adottato come testo base, fissandolo alle ore 12 di martedì 2 aprile.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 622
XVIII Legislatura

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 72 \(pom.\)](#)

12 febbraio 2019

[N. 76 \(pom.\)](#)

27 febbraio 2019

[N. 77 \(pom.\)](#)

5 marzo 2019

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.1.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 72 (pom.) del 12/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2019
72ª Seduta

Presidenza del Presidente
[LICHERI](#)

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(844) Deputato Angela SALAFIA ed altri. - Disposizioni in materia di azione di classe,
approvato dalla Camera dei deputati

(583) Alessandra RICCARDI. - Disposizioni in materia di azione di classe
(Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non
ostativo su testo ed emendamenti)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 5 febbraio.

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S), relatrice, illustra uno schema di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti relativi al disegno di legge n. 844, ricordando che il tema della class action è stato trattato dal Parlamento europeo nella risoluzione del 2012 "Verso un approccio europeo coerente in materia di ricorsi collettivi", in cui si pone in evidenza la necessità di un'armonizzazione europea basata su un insieme comune di principi rispettosi delle tradizioni giuridiche nazionali e in grado di fornire salvaguardie per evitare contenziosi abusivi.

L'anno successivo, la Commissione europea ha emanato la raccomandazione 2013/396/UE, in cui detta principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell'Unione, tra cui il principio dell'adesione, cosiddetto opt-in, che si contrappone all'opt-out della tradizione giuridica della class action americana. Sulla base di tale raccomandazione, il ricorso collettivo di natura risarcitoria è ora disponibile in 19 Stati membri (tra cui l'Italia), ma in oltre la metà di questi Stati esso è limitato a settori specifici e principalmente alle controversie riguardanti i consumatori. Il quadro europeo risulta pertanto ancora frastagliato e disomogeneo tra i vari Stati membri (relazione della Commissione europea COM (2018) 40, del 25 gennaio 2018).

Nell'ottica di rafforzare la normativa europea sul ricorso collettivo per i consumatori, la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure, chiamato "New Deal per i consumatori", volto ad aggiornare e migliorare la vigente legislazione in materia, in particolare rafforzando l'esecuzione delle

decisioni giudiziarie e il ricorso extragiudiziale dei diritti dei consumatori e agevolando il coordinamento e l'azione delle autorità nazionali per la tutela dei consumatori. Il pacchetto è composto da tre documenti: la comunicazione "Un new deal per i consumatori" (COM (2018) 183); la proposta di direttiva COM (2018) 184, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori; la proposta di direttiva COM (2018) 185, che apporta modifiche a quattro direttive in materia di tutela degli interessi economici dei consumatori.

Il senatore [PITTELLA](#) (PD) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice, e preannuncia il voto di astensione sullo schema di parere, motivato dalla considerazione della necessità di assicurare un più stringente coordinamento tra la normativa proposta e quella dell'Unione europea vigente in materia. Ritiene inoltre utile l'istituzione di un osservatorio autorevole, per il monitoraggio sull'attuazione di questo importante strumento a tutela dei consumatori.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(594) GIROTTO ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale

(622) PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale

(Parere alla 10a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), relatore, illustra il disegno di legge n. 594, adottato come testo base dalla Commissione industria, che riprende il lavoro svolto dal Parlamento durante la scorsa Legislatura. L'atto Senato n. 594 si presenta in un testo pressoché identico all'atto Senato n. 2272, approvato in prima lettura alla Camera dei deputati e passato al Senato senza che questi ne abbia potuto concluderne l'esame per la fine della Legislatura.

Il disegno di legge si compone di 17 articoli. L'articolo 1 disciplina l'oggetto e la finalità della legge che, riconoscendo al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella crescita economica e sociale delle aree meno sviluppate del pianeta, si propone di stimolare un più ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale, nel rispetto del principio di concorrenza leale e favorendo un'adeguata protezione dei consumatori.

L'articolo 2 contiene le definizioni. Per l'accordo di commercio equo e solidale, stipulato con un produttore, si prevedono alcuni requisiti specifici: il pagamento di un prezzo equo, misure a carico del committente per il graduale miglioramento della qualità della produzione e in favore dello sviluppo della comunità locale, il progressivo miglioramento dei livelli di impatto ambientale della produzione, l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, di rispettare i diritti sindacali e di impegnarsi per il contrasto del lavoro minorile.

Gli articoli 3 e 4 disciplinano le organizzazioni del commercio equo e solidale e i relativi enti rappresentativi, stabilendo che devono essere senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica.

L'articolo 5 disciplina gli enti di promozione del commercio equo e solidale. Si prevede che la promozione e il sostegno avvengano attraverso la concessione in licenza di uno o più marchi, la cui conformità a standard internazionalmente riconosciuti sia certificata da organismi di certificazione accreditati.

Gli articoli 6 e 7 istituiscono, rispettivamente, l'Elenco nazionale del commercio equo e solidale e la Commissione per il commercio equo e solidale presso il Ministero dello sviluppo economico, disciplinandone la composizione e i compiti.

L'articolo 8 fissa il principio di mutuo riconoscimento stabilendo che le tutele e i benefici previsti dalla legge siano estesi anche alle imprese e alle merci riconosciute o certificate in altri Stati membri dell'Unione europea.

L'articolo 9 stabilisce che i prodotti del commercio equo e solidale siano presentati, etichettati e pubblicizzati con una serie di denominazioni specifiche, anche in lingue straniere.

L'articolo 10 prevede una serie di interventi che lo Stato, le regioni e le province autonome possono intraprendere per la diffusione del commercio equo solidale, nella misura in cui ciò non comporti maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare è prevista l'erogazione di contributi per l'apertura o per la ristrutturazione della sede o per l'acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche, nei limiti di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 concernente il regime di aiuti de minimis e dal regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

L'articolo 11 prevede che lo Stato promuova l'utilizzo dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale nei propri acquisti e, in particolare, per le mense e per i servizi di ristorazione delle amministrazioni pubbliche, con la possibilità di riconoscere alle imprese aggiudicatrici un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando, entro i limiti delle risorse disponibili nel Fondo istituito all'articolo 15 e entro le soglie stabilite per gli aiuti de minimis di cui ai citati regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013.

L'articolo 12 istituisce la Giornata nazionale del commercio equo e solidale. L'articolo 13 stabilisce i contenuti del regolamento di esecuzione da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, mentre l'articolo 14 individua i principi cui devono attenersi le regioni nell'attuare la legge.

L'articolo 15 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il commercio equo e solidale con una dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018, mentre l'articolo 16 prevede la relativa copertura finanziaria e il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, compreso l'obbligo di notifica alla Commissione europea (ad eccezione dei casi in cui trovi applicazione un regime di aiuti de minimis).

Infine, l'articolo 17 contiene le disposizioni transitorie e finali, e stabilisce il principio per il quale i benefici e le tutele riconosciuti dalla legge, e in particolare le disposizioni in materia di marchi e di etichettatura applicabili alle imprese e ai prodotti del commercio equo e solidale, non devono comportare ostacoli agli scambi nell'ambito dell'Unione europea.

Il senatore [PITTELLA](#) (PD) ringrazia il relatore, anche per aver dato conto del lavoro svolto nella scorsa Legislatura, in cui alla Camera dei deputati furono accolti dal Governo tre ordini del giorno e fu approvato a grande maggioranza il disegno di legge atto Camera n. 75 a prima firma del deputato Ermete Realacci, finalizzato a sottoporre la filiera a controlli contro frodi e contraffazioni mediante l'istituzione di un apposito marchio. La versione oggi all'esame, a cui è abbinato l'atto Senato n. 622 di iniziativa del Gruppo PD, presenta tuttavia tre aspetti di criticità, che indurranno, al momento del voto, ad una posizione di astensione.

La senatrice [TESTOR](#) (FI-BP) si dichiara favorevole ad un provvedimento che va a inquadrare normativamente un settore importante. Rileva, tuttavia, alcune criticità connesse con l'esigenza di evitare disparità tra uomini e donne, di scongiurare lo sfruttamento di minori e di definire meglio la disciplina del marchio e del settore della distribuzione.

Il relatore [LOREFICE](#) (M5S) sottolinea che il settore del commercio equo e solidale, che esiste da circa 20 anni, si è espanso solo negli ultimi anni, raggiungendo circa 70 o 80 milioni di euro l'anno di fatturato. Si tratta di cifre contenute, ma che sono comunque portatrici di un messaggio importante di affermazione di diritti sociali fondamentali, che il disegno di legge provvede a favorire, colmando il vuoto normativo relativo a un settore rimasto finora alla libera iniziativa privata.

La senatrice [BONFRISCO](#) (L-SP-PSd'Az) esprime condivisione per il rafforzamento di diritti sociali fondamentali, che andrebbero assicurati non solo a un settore ristretto, ma estesi a tutto il commercio. A tale riguardo, ricorda che nell'accordo di libero scambio tra Canada, Stati Uniti e Messico, per la prima volta, si afferma l'obiettivo di un commercio che sia non solo libero, ma anche "giusto".

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 844-583 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 14ª Commissione permanente, esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 844, adottato come testo base dalle Commissioni riunite 2ª e 10ª in data 29 novembre 2018; rilevato che il disegno di legge mira a trasfondere la disciplina dell'azione di classe, attualmente contenuta nel decreto legislativo n. 206 del 2005 (c.d. codice del consumo) all'interno del codice di procedura civile (c.p.c.), rendendola uno strumento di più ampia applicazione, sia sotto il profilo soggettivo, attualmente circoscritto alla categoria dei consumatori e utenti, sia sotto il profilo oggettivo, ovvero delle situazioni giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio; esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 844; considerato, per i profili europei, che:

- nella sua risoluzione del 2012 "Verso un approccio europeo coerente in materia di ricorsi collettivi", il Parlamento europeo ha posto in evidenza la necessità di un approccio orizzontale dell'UE al ricorso collettivo che sia focalizzato sulla violazione dei diritti dei consumatori, basato su un insieme comune di principi rispettosi delle tradizioni giuridiche nazionali e in grado di fornire salvaguardie per evitare contenziosi abusivi. Ha inoltre sottolineato che le azioni giudiziarie collettive, evitando controversie separate su questioni simili, possono apportare benefici in termini di riduzione dei costi e di aumento della certezza giuridica per i ricorrenti, i convenuti e il sistema giudiziario;
- la raccomandazione della Commissione 2013/396/UE, dell'11 giugno 2013, relativa a principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell'Unione, ha fornito linee guida agli Stati membri per la disciplina di questi strumenti. In particolare, tra i principi specifici cui attenersi figurava la costituzione della parte ricorrente secondo il principio dell'adesione (cosiddetto opt-in, che si contrappone all'opt-out della tradizione giuridica della class action americana);
- per fare il punto sull'attuazione della raccomandazione sopracitata, la Commissione ha presentato una relazione, il 25 gennaio 2018, sulle modalità con le quali gli Stati membri hanno proceduto a dare seguito ai principi fissati dall'Unione europea (COM(2018) 40), nella quale si evidenziava, tra l'altro, che il ricorso collettivo di natura risarcitoria è disponibile in 19 Stati membri (tra cui l'Italia), ma in oltre metà di questi Stati è limitato a settori specifici, principalmente alle controversie riguardanti i consumatori. Sotto un profilo più generale, la relazione ha rilevato che, dall'analisi delle evoluzioni legislative negli Stati membri, è emerso un quadro europeo ancora frastagliato e disomogeneo;
- nell'ottica di fornire un'efficace protezione e rispetto dei diritti conferiti dalle norme dell'Unione attraverso la configurazione di un sistema di ricorso collettivo chiaro, giusto, trasparente e accessibile, la Commissione europea è tornata recentemente ad occuparsi della protezione dei consumatori, presentando un pacchetto di misure, chiamato "New Deal per consumatori", volto ad aggiornare e migliorare la vigente legislazione in tema di protezione dei consumatori, in particolare rafforzando l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e il ricorso extragiudiziale dei diritti dei consumatori ed

agevolando il coordinamento e l'azione efficace delle autorità nazionali per la tutela dei consumatori. Il pacchetto è composto da tre documenti:

1) la Comunicazione "Un new deal per i consumatori" (COM(2018) 183), in cui si evidenzia come recenti pratiche abusive su vasta scala che colpiscono i consumatori in tutta l'UE hanno minato la fiducia dei consumatori nel mercato unico. Tali eventi su vasta scala comprendono lo scandalo del "Dieselgate" (nel cui caso alcuni costruttori di automobili avevano installato dispositivi tecnologici nelle auto per alterarne le prove di emissione) e hanno anche innescato un dibattito in merito all'esistenza, in seno all'UE, di meccanismi sufficientemente forti per gestire tali problematiche, in particolare per applicare efficacemente le norme in materia di protezione dei consumatori e fornire possibilità di ricorso ai consumatori danneggiati. Inoltre, in alcuni Stati membri è emersa quale fonte di preoccupazione anche la problematica della diversa composizione o delle diverse caratteristiche degli stessi prodotti venduti in parti differenti del mercato unico;

2) la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2018, (COM(2018) 184), relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, è volta a migliorare l'efficacia dei provvedimenti inibitori e contribuire all'eliminazione delle conseguenze delle violazioni del diritto UE che colpiscono gli interessi collettivi dei consumatori. Essa introduce un nuovo regime basato, tra l'altro, su quanto indicato nel 2013 dalla Commissione europea nella raccomandazione sopracitata;

3) la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2018) 185), che apporta modifiche a quattro direttive in materia di tutela degli interessi economici dei consumatori. Tali modifiche interessano prevalentemente la direttiva sulle pratiche commerciali sleali (2005/29/CE) e la direttiva sui diritti dei consumatori (2011/83/UE). Le altre due direttive, quella sulle clausole abusive nei contratti (93/13/CEE) e quella sull'indicazione dei prezzi (98/6/CE), sono modificate solo per quanto riguarda le sanzioni;
valutato che non sussistono profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge n. 844 e sugli emendamenti ad esso riferiti.

1.4.2.1.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 76 (pom.) del 27/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 2019

76ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[Simone BOSSI](#)

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(739) MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane

(169) TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 10a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La senatrice [ANGRISANI](#) (M5S), relatrice, illustra i contenuti dei disegni di legge in titolo, ricordando anzitutto che essi riprendono il testo dell'analogo provvedimento della scorsa legislatura (Atto Senato n. 2996), approvato dalla Camera dei deputati, ma non dal Senato per la sopraggiunta conclusione della legislatura.

Si sofferma, quindi, sull'Atto Senato n. 739, adottato come testo base dalla 10a Commissione (Industria), sottolineando che esso è finalizzato a rafforzare la consapevolezza dei consumatori sui diversi tipi di pane, migliorando il grado di trasparenza sul mercato in merito alle tipologie di pane in commercio, alla loro conservabilità, ai prodotti utilizzati per la lievitazione, nonché attribuendo, nell'ambito dei panifici, una precisa responsabilità sulle verifiche di conformità dell'attività produttiva alla normativa vigente.

Il disegno di legge si compone di 15 articoli, di cui l'articolo 1 indica le finalità volte a garantire il diritto all'informazione dei consumatori e a valorizzare la produzione del pane fresco, considerato che il pane fresco è il risultato di competenze e conoscenze, pratiche e tradizioni che costituiscono un patrimonio culturale nazionale che deve essere preservato e tutelato con norme specifiche atte sia ad informare il consumatore sull'origine e sul processo produttivo impiegato, sia a consentire ai produttori artigianali di valorizzare il frutto del proprio lavoro.

L'articolo 2 reca la definizione della denominazione di "pane", alla quale possono essere aggiunte le caratterizzazioni di "pane fresco", "pane di pasta madre" e "pane con pasta madre", ciascuna con le proprie definizioni, requisiti e divieti. In particolare, la denominazione di "pane fresco" non può designare il pane posto in vendita oltre le 24 ore.

Inoltre, l'articolo vieta l'uso delle denominazioni di "pane di giornata", "pane appena sfornato" e "pane caldo", nonché di qualsiasi altra denominazione che possa indurre in inganno il consumatore. Infine,

per il pane venduto parzialmente cotto e per quello surgelato, si stabilisce l'obbligo della rispettiva indicazione in etichetta. Similmente, per i prodotti ottenuti con farine alimentari (diverse dal grano) o con l'impiego di altri ingredienti, questi vanno riportati in etichetta. Infine, l'articolo individua le sanzioni conseguenti al mancato rispetto degli obblighi indicati.

L'articolo 3 definisce come "prodotto intermedio di panificazione" l'impasto destinato alla conservazione prolungata e al successivo completamento della cottura, disponendo anche che questo debba essere commercializzato in scaffali distinti e separati dal pane fresco.

L'articolo 4 concerne il pane sottoposto a trattamenti che ne aumentano la durabilità, stabilendo che esso deve essere posto in vendita con l'indicazione del metodo di conservazione utilizzato e deve essere esposto in scomparti ad esso appositamente riservati.

L'articolo 5 identifica i prodotti utilizzabili per la lievitazione nella panificazione, definendo cosa debba intendersi per lievito e distinguendo tra lievito fresco, lievito liquido, lievito secco e pasta madre (o lievito naturale), mentre l'articolo 6 consente l'utilizzo di pasta madre essicata.

L'articolo 7 definisce come "panificio" l'impianto di produzione che comprende l'intero ciclo di produzione, dalla lavorazione delle materie prime sino alla cottura finale. La norma consente, inoltre, al panificio di poter vendere i prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda. I commi 4 e 5 ribadiscono l'obbligo di porre in scaffali distinti il pane fresco rispetto al pane ottenuto da prodotto intermedio, aggiungendo che il pane ottenuto mediante completamento di cottura deve recare in etichetta le indicazioni del luogo e della data del primo impasto e della natura del prodotto.

L'articolo 8 istituisce la figura del responsabile dell'attività produttiva, che può essere lo stesso titolare dell'impresa o altro collaboratore da lui designato. Il responsabile ha il compito di assicurare l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti e di garantire l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e la qualità del prodotto finito.

Il responsabile dell'attività produttiva deve aver frequentato un corso di formazione professionale, accreditato dalla regione. Alternativamente al corso, il responsabile può aver conseguito un diploma in materie attinenti, stabilite dalla regione, oppure avere un'esperienza lavorativa di tre anni come panettiere o, ancora, è sufficiente che egli venga affiancato dal responsabile uscente.

L'articolo 9, sulla base del principio del mutuo riconoscimento, consente ai prodotti degli altri Stati membri, venduti in Italia, di non dover rispettare le disposizioni del provvedimento in esame. La stessa norma è estesa ai prodotti dei Paesi EFTA, parti dello Spazio economico europeo (ovvero Norvegia, Islanda e Lichtenstein, ma non la Svizzera). L'articolo aggiunge che sono comunque fatte salve le disposizioni sull'igiene dei prodotti alimentari, di cui al regolamento (CE) n. 852/2004.

L'articolo 10 introduce la denominazione di "pane fresco tradizionale", che ricomprende i tipi di pane tradizionali tipici locali identificati come tali dalle regioni. Essi devono essere riportati negli elenchi regionali e inseriti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350. La denominazione può ricomprendere anche pani DOP, IGP o STG (denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita), sempre che rispettino i requisiti del disegno di legge in esame.

L'articolo 11 precisa che la vigilanza sull'attuazione della legge è esercitata dalle ASL e dai Comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dalle eventuali sanzioni stabilite dalle regioni, e che da tale attività non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 12 impone alle regioni di adeguare la propria legislazione entro dodici mesi e fa salva la compatibilità con gli statuti delle regioni a statuto speciale, mentre l'articolo 13 dispone che il Governo provveda ad adeguare il Decreto del Presidente della Repubblica n. 502 del 1998 e l'articolo 14 abroga alcune norme incompatibili.

Infine, l'articolo 15 stabilisce che le disposizioni del disegno di legge siano notificate alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche, e che la legge si applichi comunque dopo sessanta giorni dalla pubblicazione.

La senatrice [BONINO](#) (*Misto-PEcEB*) si interroga sulla effettiva necessità di un provvedimento come quello in esame, a fronte delle considerazioni, spesso provenienti da esponenti della maggioranza di Governo, sulla eccessiva pervasività della normativa europea nei confronti dei cittadini e delle imprese. Sostiene, infatti, la scarsa utilità di una normativa sulla produzione del pane, che rischia peraltro di costituire un aggravio per chi voglia avviarsi a tale attività, nonché per gli enti pubblici che dovranno vigilare sull'applicazione della legge.

La senatrice [TESTOR](#) (*FI-BP*) ritiene necessario tutelare la panificazione tradizionale, a fronte dei diversi prodotti immessi sul mercato, a beneficio sia dei panificatori tradizionali sia dei consumatori.

La senatrice [CASOLATI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che la normativa non comporti un onere burocratico, poiché non comporta radicali innovazioni rispetto all'attuale realtà del settore, con particolare riguardo alla qualificazione del panettiere.

La senatrice [GINETTI](#) (*PD*) concorda con la finalità del provvedimento di poter distinguere tra la produzione artigianale del pane e la produzione industriale, ritenendo invece opinabili le modalità con cui raggiungerla. Lo strumento della legge ordinaria poteva, per esempio, essere limitato a dettare norme di carattere generale, per demandare poi ad altri soggetti, come le camere di commercio o le regioni, il compito di stabilire gli elementi di dettaglio. Solleva infine dubbi sulla non perspicua formulazione dell'articolo 9, relativo al mutuo riconoscimento.

A tale ultimo riguardo la relatrice [ANGRISANI](#) (*M5S*) si riserva di svolgere gli opportuni approfondimenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(Doc. LXXXVI, n. 2\) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019](#)
(Esame e rinvio)

La senatrice [GIANNUZZI](#) (*M5S*), relatrice, illustra i contenuti del documento in titolo, che costituisce la prima occasione, per l'Esecutivo attualmente in carica, di rappresentare in modo approfondito la sua posizione politica sulle prospettive future dell'Unione europea e sui singoli *dossier* europei.

La Relazione programmatica per il 2019 si apre con una breve premessa del ministro Savona, in cui si sottolinea come le diverse parti della Relazione siano state elaborate dai competenti Dicasteri del Governo per essere poi sottoposte successivamente a un lavoro redazionale da parte del Dipartimento da lui guidato, mentre - a suo giudizio - sarebbe più utile che il coordinamento complessivo avvenga anche *ex ante*, al fine di informare opportunamente la concreta elaborazione delle diverse parti.

A tale proposito, il Ministro fa riferimento al "motivo ispiratore" programmatico della Relazione, che è quello della necessità di affrontare l'incoerenza di fondo interna all'Unione europea, data dall'esistenza di un corpo normativo ampio e pervasivo nella vita dei cittadini, che sarebbe proprio di un'organizzazione statale, mentre all'Unione non sono associabili le strutture formali tipiche di un'unità statale federale. Il Ministro chiede quindi al Parlamento un chiaro responso sugli obiettivi da perseguire e gli strumenti da attivare.

Il testo della Relazione è, inoltre, preceduto da una sintesi, che enuclea le singole posizioni e azioni che il Governo intende concretamente portare avanti, in relazione a ciascuno dei settori delle politiche dell'Unione europea. Si tratta di un nuovo strumento, introdotto per la prima volta con questa Relazione, che consente al Parlamento di svolgere più agevolmente il suo compito istituzionale di indirizzo e controllo sulla linea politica del Governo nei rapporti dell'Italia con l'Unione europea.

Il corpo della Relazione programmatica è strutturato, come di consueto, in cinque parti.

La relatrice procede, quindi, a enucleare i principali intendimenti del Governo, in relazione a ciascuna delle cinque parti della Relazione, sulla base della predetta sintesi contenuta nel documento stesso.

In riferimento alla parte prima, nell'ambito delle questioni istituzionali, il Governo intende promuovere un'Europa più forte, solidale e vicina ai cittadini; sostenere le candidature italiane ai vertici dell'Unione europea; garantire gli interessi italiani in vista della Brexit; mantenere almeno gli attuali stanziamenti per la PAC e la politica di coesione, e assicurare il finanziamento alle nuove priorità europee tra cui la politica per la migrazione, la sicurezza e la difesa.

Sul fronte della *governance* economica, il Governo intende proporre l'istituzione di un Gruppo di lavoro europeo, per l'adozione di una nuova linea, meno tecnica e più politica, secondo le indicazioni del documento "*Una Politeia per un'Europa diversa, più forte e più equa*", del settembre scorso.

Intende poi approfondire l'Unione monetaria, orientandola alla crescita economica, sostenere l'inclusione sociale e la coesione territoriale. L'Unione bancaria dovrebbe essere fondata sulle due dimensioni della condivisione e della riduzione dei rischi, consentendo, tuttavia, a ciascuna di procedere liberamente in parallelo all'altra, senza condizionamenti reciproci quanto ai tempi e modalità.

Riguardo alla parte seconda della Relazione, relativa alle politiche orizzontali e settoriali, in materia di politiche per la migrazione, si evidenzia l'intenzione del Governo volta all'attuazione del principio dell'effettiva condivisione tra gli Stati membri degli oneri relativi ai salvataggi in mare, alla tutela dei confini esterni, all'accoglienza e al rimpatrio degli irregolari. Nell'ambito dei negoziati in materia, il Governo: perseguirà l'approccio unitario evitando fughe in avanti su specifici aspetti della riforma del Sistema comune europeo d'asilo; vigilerà per evitare meccanismi penalizzanti per gli Stati di frontiera esterna e lesivi della loro sovranità nazionale; appoggerà il rafforzamento dell'agenzia Frontex, valutando tuttavia il rapporto costi/benefici dei previsti incrementi di organico.

Riguardo al mercato interno, il Governo si impegnerà per l'avvio di una revisione della direttiva servizi 2006/123/CE. Si impegnerà, inoltre, a portare a compimento il mercato unico, nell'ottica di una crescita economica e sociale, anche attraverso una politica della domanda che rafforzi l'efficacia della politica dell'offerta.

In materia di fiscalità diretta, il Governo parteciperà ai lavori relativi alla definizione delle proposte della Commissione europea relative al sistema comune d'imposta temporaneo su taluni servizi digitali e alla tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa.

Per la concorrenza delle imprese, il Governo intende puntare sulla digitalizzazione dell'intero settore pubblico e privato, sulla creazione di una *governance* multilivello per i finanziamenti in materia di ricerca e innovazione, e sulle politiche di investimento attivo relative al capitale umano per garantire sviluppo e attrazione di professionalità di elevato profilo.

In materia ambientale, il Governo si impegnerà ad assicurare massima priorità all'attuazione del pacchetto normativo "economia circolare", rafforzando il sistema di raccolta differenziata dei materiali, con tempistiche certe per la dismissione delle discariche e per il progressivo superamento degli impianti di recupero energetico non alimentati esclusivamente da rifiuti residuali di raccolta differenziata. Continuerà a sostenere gli sforzi contro i cambiamenti climatici, puntando alla riduzione delle emissioni inquinanti e all'avvio di una nuova politica industriale decarbonizzata e sostenibile.

Nella politica agricola comune, il Governo si attiverà per assicurare la piena attuazione dei programmi cofinanziati di sviluppo rurale e del progetto per la raccolta di dati zootecnici e di conservazione del patrimonio genetico animale. Parteciperà, inoltre, alla discussione sull'adesione dell'Unione europea all'Atto di Ginevra sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.

Nella politica di coesione, il Governo sarà impegnato a rafforzare l'attuazione e la verifica di efficacia dei programmi cofinanziati 2014-2020, in particolare mediante una stretta collaborazione fra le amministrazioni centrali e le regioni.

In materia di occupazione, il Governo eserciterà un'azione di impulso per l'attuazione dell'Agenda europea per le competenze e per gli interventi volti a contrastare il fenomeno della disoccupazione, in particolare di quella giovanile. Inoltre, individuerà strumenti concreti per assicurare il benessere e

l'integrità fisica dei lavoratori.

Nel settore degli affari sociali, il Governo contribuirà a rafforzare la dimensione sociale dell'Unione europea, in funzione di un'armonizzazione dei sistemi di protezione sociale e di una valorizzazione di sistemi avanzati di *welfare* che favoriscano le politiche di coesione, con appositi stanziamenti destinati alla lotta alla povertà, all'inclusione sociale e alle misure finalizzate a garantire la parità di retribuzione e la partecipazione attiva delle donne al mercato del lavoro. Realizzerà, inoltre, azioni concrete per favorire l'inclusione sociale per nuclei familiari multiproblematici e per persone particolarmente svantaggiate, nonché per contrastare il fenomeno degli orfani per crimini domestici e per favorire la conciliazione vita-lavoro, l'inclusione dei soggetti disabili, le politiche per le pari opportunità, l'emancipazione delle donne, e le politiche d'integrazione dei migranti.

In materia di salute, il Governo implementerà le attività di contrasto all'antibiotico-resistenza e si adopererà per una migliore copertura e armonizzazione vaccinale. Potenzierà, inoltre, le azioni a supporto dei problemi della salute mentale e delle demenze, delle malattie cronico-degenerative, dell'obesità e dell'alfabetizzazione sanitaria. Garantirà politiche per l'accesso all'acqua e per la sicurezza alimentare, e promuoverà la concentrazione degli investimenti nella ricerca in aree di rilevanza strategica.

Nelle azioni volte al miglioramento del sistema di istruzione e formazione, il Governo promuoverà l'autoimprenditorialità dei giovani e degli adulti, il contrasto alla dispersione scolastica e l'incremento della popolazione laureata, nonché il rafforzamento dell'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione con il mercato del lavoro, attraverso l'implementazione del sistema duale, la diffusione dei contratti di apprendistato e la mobilità dei giovani all'interno dell'Unione europea. Il Governo, inoltre, garantirà, attraverso la promozione dell'educazione civica, l'esercizio di una cittadinanza attiva e democratica, al fine di rafforzare lo spirito di comunità e di appartenenza all'Unione europea. Intensificherà, infine, le azioni volte alla promozione dei corretti stili di vita, del benessere e dello sport.

Nell'ambito della cultura, il Governo promuoverà la sostenibilità del patrimonio culturale, attraverso una *governance* maggiormente partecipativa, e intensificherà le azioni a sostegno degli artisti e dei professionisti culturali creativi, con particolare riguardo all'industria cinematografica.

Nell'ambito del turismo, promuoverà una nuova *governance* che includa l'agricoltura, i territori e l'economia rurale, accanto al turismo, e si adopererà per riportare il settore del turismo al centro delle dinamiche europee e mondiali. Fornirà, inoltre, maggiore tutela alle professioni turistiche, in particolare alle guide turistiche, e si impegnerà in una più attiva difesa e valorizzazione del demanio marittimo.

Riguardo al settore della giustizia e degli affari interni, il Governo rafforzerà le politiche dell'Unione europea per il contrasto ai trafficanti di esseri umani, coinvolgendo e rafforzando le capacità operative delle Autorità dei Paesi terzi di transito dei flussi. Confermerà l'impegno nella lotta al terrorismo e alla radicalizzazione, anche sostenendo le capacità dei Paesi terzi, primi tra tutti quelli nordafricani e balcanici, nella consapevolezza dell'interconnessione tra gli aspetti della sicurezza interna ed esterna dell'Unione europea.

In materia di raccolta statistica a supporto delle politiche, il Governo continuerà nell'impegno per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa europea.

Nell'ambito della riforma delle pubbliche amministrazioni, il Governo si impegnerà per la riduzione degli oneri amministrativi e la semplificazione della regolamentazione, nonché per rafforzare la mobilità dei pubblici dipendenti italiani in Europa.

La parte terza concerne la dimensione esterna dell'Unione. Nell'ambito della PESC (politica estera e di sicurezza comune), il Governo promuoverà il cosiddetto "approccio integrato", che combina l'azione nel settore della sicurezza con l'attività di prevenzione dei conflitti. In ambito migratorio e in particolare per quanto riguarda la rotta del Mediterraneo centrale, il Governo continuerà a sollecitare il sostegno da parte degli strumenti e delle risorse della PESC, e intensificherà la collaborazione con i Paesi africani per la lotta ai traffici e alle cause della migrazione.

Nel settore PSDC (politica di sicurezza e difesa comune), il Governo continuerà a sostenere le

iniziative volte al rafforzamento della difesa europea, in complementarietà con la NATO, e la proposta di istituzione dello Strumento europeo per la pace (EPF) al fine di superare le perduranti difficoltà di finanziamento delle attività militari.

Riguardo all'allargamento, il Governo assicurerà un attivo contributo all'attività dell'Unione europea a favore della trasformazione politica, economica e sociale dei Balcani Occidentali, attraverso una maggiore assistenza, e continuerà a sostenere la via del dialogo e della cooperazione con la Turchia, senza tuttavia sottacere la preoccupazione per il deterioramento della situazione dei diritti fondamentali nel Paese.

Nell'ambito della PEV (politica europea di vicinato), il Governo darà particolare attenzione alla sponda Sud del Mediterraneo, da cui provengono per l'Europa i principali rischi sistemici sotto il profilo politico, economico, di sicurezza e migratorio.

Riguardo ai rapporti commerciali internazionali, il Governo si adopererà nell'ottica di tutelare gli interessi del sistema produttivo e commerciale italiano, tra cui le indicazioni geografiche, e per scongiurare le misure daziarie tra USA e Unione europea.

Il Governo si impegnerà, inoltre, nella politica per la cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea, anche attraverso il negoziato per il nuovo Strumento per il vicinato, lo sviluppo e la cooperazione internazionale (NDICI) e il Fondo fiduciario d'emergenza per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa.

Infine, per il Servizio europeo di azione esterna, il Governo proseguirà gli sforzi volti a favorire la presenza di funzionari italiani in posizioni di rilievo in Europa, anche con attenzione alle aree di interesse prioritario per la politica estera nazionale.

La parte quarta concerne l'attività di comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea. In tale ambito, il Governo intende rivolgersi in particolare ai giovani, per migliorare la consapevolezza dei diritti e doveri di cittadinanza e incoraggiare una partecipazione consapevole e attiva al dibattito sui valori e sul futuro dell'Europa, attraverso l'utilizzo dei media e l'organizzazione di eventi, dibattiti e incontri sul territorio. Il Governo intende, inoltre, potenziare le sinergie tra le amministrazioni, gli enti e i soggetti pubblici italiani, con gli altri Stati dell'Unione europea e con le istituzioni dell'Unione europea, e potenziare la comunicazione delle opportunità di cofinanziamento europeo di progetti.

La parte quinta della Relazione riguarda i vari aspetti del coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riferimento: al ruolo del CIAE (Comitato interministeriali per gli affari europei del Dipartimento politiche europee); al coordinamento in materia di aiuti di Stato; allo stato di attuazione di direttive e altre norme europee mediante le annuali leggi europea e di delegazione europea; e al coordinamento antifrode nell'ambito del COLAF (Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea). Riguardo alle procedure di pre-contenzioso con l'Unione europea, il Governo incrementerà gli sforzi per la definizione e la risoluzione delle procedure di infrazione a carico dell'Italia, quale obiettivo prioritario della politica europea di Governo, anche garantendo un adeguato coinvolgimento delle Camere nella gestione delle controversie, con la finalità di evitare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

Completano la Relazione tre appendici in cui si riportano il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2019, il Programma del Trio di Presidenze del Consiglio dell'Unione europea rumena, finlandese e croata, e un prospetto dedicato alle risorse del bilancio dell'Unione europea per il 2019.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(594) GIROTTO ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale

(622) PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale

(Parere alla 10a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame congiunto del testo e

rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 febbraio.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), relatore, presenta uno schema di parere favorevole sul testo del disegno di legge n. 594 e non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti, soffermandosi in particolare sull'articolo 8, relativo al mutuo riconoscimento, che estende le tutele e i benefici attribuiti dalla presente legge anche alle imprese e merci di altri Stati membri dell'Unione, sull'articolo 9, relativo all'etichettatura del "prodotto del commercio equo e solidale", e sull'articolo 11, che stabilisce che lo Stato promuova i prodotti e servizi del commercio equo e solidale nei propri acquisti e, in particolare, nei servizi di ristorazione delle amministrazioni pubbliche.

Per quanto riguarda la compatibilità con l'ordinamento europeo, il relatore rileva anzitutto che la possibilità di adottare provvedimenti volti a favorire gli scambi dei prodotti del commercio equo e solidale deve essere valutata alla luce dei vincoli che derivano dalle norme internazionali e comunitarie sul commercio internazionale. Da un lato infatti, rientrano nella competenza dell'UE in materia di politica commerciale pressoché tutte le misure volte a disciplinare gli scambi internazionali di merci, e quindi anche quelli con i Paesi in via di sviluppo (fra cui anche, ad esempio, la fissazione di dazi doganali); dall'altro, la stessa UE è condizionata nella sua politica commerciale dagli obblighi vigenti tra i membri dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC). D'altra parte, l'ambito di intervento del legislatore nazionale può esplicitarsi per altre funzioni e in particolare per quelle maggiormente connotate da utilità sociale.

La Commissione europea ha affrontato la realtà del commercio equo e solidale con alcune comunicazioni. Già nel 1999 e successivamente nel 2009, aveva rilevato in due comunicazioni (COM(1999) 619 e COM(2009) 215) la necessità di migliorare il quadro giuridico relativo al commercio equo e solidale, nell'ambito della politica per la cooperazione allo sviluppo, al fine di favorirne lo sviluppo e la sensibilizzazione dei consumatori. Con la Comunicazione del 2015 "Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile" (COM(2015) 497), la Commissione europea si è impegnata alla promozione di regimi commerciali più etici. In materia di aiuti al commercio, la Commissione europea, nel 2017, ha posto al centro della sua strategia la sostenibilità ambientale da un lato e la promozione del commercio equo ed etico e di pratiche imprenditoriali responsabili dall'altro (COM(2017) 667).

Infine, il relatore dà conto della giurisprudenza europea in materia, citando la sentenza del 10 maggio 2012, della Corte di giustizia europea, nella causa C-368/10, *Commissione/Paesi Bassi*, in cui si afferma che il diritto dell'Unione europea non osta, in linea di principio, ad un appalto pubblico per il quale l'amministrazione aggiudicatrice richieda o desideri che taluni prodotti provengano dall'agricoltura biologica o dal commercio equo o solidale. In tale contesto, l'amministrazione aggiudicatrice deve utilizzare specifiche dettagliate, non essendo sufficiente il riferimento a ecoetichettature o marchi determinati. Al riguardo, le nuove direttive in materia di appalti pubblici prevedono che le amministrazioni aggiudicatrici, al fine di una migliore integrazione di considerazioni sociali e ambientali nelle procedure di appalto, possano ricorrere a criteri di aggiudicazione o a condizioni di esecuzione concernenti la provenienza del prodotto dal commercio equo, che includano l'obbligo di pagare ai produttori un prezzo minimo e una maggiorazione di prezzo (considerando n. 97 della direttiva 2014/24/UE).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 28 febbraio alle ore 12, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.1.3. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 77 (pom.) del 05/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MARTEDÌ 5 MARZO 2019

77ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[Simone BOSSI](#)

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) informa che nel corso delle audizioni sul disegno di legge n. 944 (Legge di delegazione europea 2018), svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in data 28 febbraio 2019, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(169) TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(739) MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 febbraio.

La senatrice [ANGRISANI](#) (M5S), relatrice, illustra uno schema di parere favorevole sul disegno di legge n. 739, adottato come testo base dalla Commissione di merito, rilevando che esso mira a migliorare la consapevolezza degli acquisti dei consumatori, aumentando il grado di trasparenza sul mercato in merito alle tipologie di pane commerciate, alla loro conservabilità, ai prodotti utilizzati per la lievitazione, nonché all'attribuzione, nell'ambito dei panifici, di una precisa responsabilità sulle verifiche di conformità dell'attività produttiva alla normativa vigente.

La relatrice, richiamati gli articoli di maggiore attinenza alla valutazione di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, e in particolare gli articoli 1, 9 e 15, e richiamato anche il decreto ministeriale 1 ottobre 2018, n. 131, recante disciplina della denominazione di «panificio», di «pane fresco» e della dicitura «pane conservato», propone di esprimere un parere favorevole, suggerendo,

tuttavia, una più chiara formulazione della clausola sul mutuo riconoscimento di cui all'articolo 9, riprendendo quella contenuta nel citato decreto ministeriale.

Propone, inoltre, di richiamare l'articolo 53 della legge n. 234 del 2012, auspicando che la normativa in esame non comporti una disparità di trattamento per i produttori italiani, rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'UE.

Infine, in riferimento all'articolo 15, propone di suggerire alla Commissione di merito di rimodulare il previsto termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, stabilito per l'applicazione delle disposizioni della legge, con la tempistica della procedura di notifica alla Commissione europea, prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535, recepita con il decreto legislativo n. 223 del 2017, che stabilisce tre mesi di *standstill* dalla notifica, in cui il progetto di regola tecnica non può essere adottato, prorogabili a sei in caso di parere circostanziato emesso dalla Commissione europea o da Stati membri.

A tale riguardo, ritiene opportuno integrare lo stesso articolo 15 con il richiamo anche al decreto legislativo n. 223 del 2017, attuativo della direttiva (UE) 2015/1535.

Interviene la senatrice [GINETTI](#) (PD) per ribadire i dubbi sull'articolo 9 e per confermare l'opinione che si tratti di un uso eccessivo dello strumento legislativo ordinario, relativamente a una normativa che è in buona parte già disciplinata dal richiamato decreto ministeriale n. 131 del 2018. Preannuncia, pertanto, il voto di astensione del suo Gruppo.

La senatrice [TESTOR](#) (FI-BP) ritiene che, in riferimento all'articolo 9 sul mutuo riconoscimento, che consente ai prodotti di altri Paesi di essere venduti in Italia senza dover essere conformi alla normativa in esame, vada previsto l'obbligo di rendere evidente ai consumatori italiani se il pane è prodotto in Italia. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere proposto dalla relatrice e allegato al resoconto di seduta, che è approvato.

(594) GIROTTO ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale

(622) PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole sul testo e parere non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) illustra nuovamente uno schema di parere favorevole sul testo del disegno di legge n. 594, adottato come testo base dalla Commissione di merito, e di parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, allegato al resoconto di seduta, che è approvato.

La seduta termina alle ore 15,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 169-739**

La 14ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge n. 739, adottato come testo base dalla 10ª Commissione permanente in data 29 gennaio 2019;

rilevato che esso mira a migliorare la consapevolezza degli acquisti dei consumatori, aumentando il grado di trasparenza sul mercato in merito alle tipologie di pane commerciate, alla loro conservabilità, ai prodotti utilizzati per la lievitazione, nonché all'attribuzione, nell'ambito dei panifici, di una precisa responsabilità sulle verifiche di conformità dell'attività produttiva alla normativa vigente;

valutato che:

- l'articolo 1 non si limita a sottolineare la finalità di garantire il diritto di informazione al consumatore, ma sottolinea che, in linea con gli orientamenti legislativi dell'Unione, in particolare con l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011 sull'etichettatura alimentare, l'informazione debba essere corretta, e che proprio la corretta informazione al consumatore costituisce elemento decisivo per la valorizzazione del pane fresco;

- l'articolo 9 richiama il principio del mutuo riconoscimento, secondo cui il pane prodotto e commercializzato in un altro Stato membro (o Stato membro del SEE) non deve rispettare le disposizioni del provvedimento in esame per essere venduto in Italia, ferme restando le norme sull'igiene dei prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 852/2004;

- l'articolo 15 prevede la notifica delle disposizioni in esame alla Commissione europea, in osservanza della direttiva (UE) 2015/1535, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche;

visto il decreto ministeriale 1 ottobre 2018, n. 131, Regolamento recante disciplina della denominazione di «panificio», di «pane fresco» e dell'adozione della dicitura «pane conservato» (*Gazz. Uff.* 19 novembre 2018, n. 269),

formula per quanto di competenza parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 9, relativo al mutuo riconoscimento, ai fini di maggiore chiarezza, si suggerisce di utilizzare la formulazione contenuta nell'articolo 4 del citato decreto n. 131 del 2018, secondo cui "Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, i prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea o in Turchia o in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo possono essere commercializzati nel territorio italiano";

a tale riguardo si auspica che la normativa non comporti un una disparità di trattamento per i produttori italiani, ai sensi dell'articolo 53 della legge n. 234 del 2012, secondo cui "Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell'ordinamento italiano ai cittadini dell'Unione europea";

in riferimento all'articolo 15, si ritiene opportuno coordinare il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, previsto per l'applicazione delle disposizioni della legge, con la citata direttiva (UE) 2015/1535, recepita con il decreto legislativo n. 223 del 2017, che stabilisce la procedura di notifica alla Commissione europea, alla quale devono seguire 3 mesi di *standstill*, in cui il progetto di regola tecnica non può essere adottato, prorogabili a 6 in caso di parere circostanziato emesso dalla Commissione europea o da Stati membri. Gli adempimenti necessari sono a carico del Ministero con competenza istituzionale prevalente nella materia (articolo 5-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 223);

infine, sempre all'articolo 15, si suggerisce di introdurre il richiamo anche al decreto legislativo n. 223 del 2017, di attuazione della direttiva (UE) 2015/1535.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 594 -622 E
SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La 14ª Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge n. 594, adottato come testo base dalla 10ª Commissione permanente in data 5 dicembre 2018;
richiamati, in riferimento ai profili di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, gli articoli 8, 9 e 11, e tenuto conto dei vincoli derivanti da norme di diritto internazionale ed europeo relative al commercio mondiale e dei conseguenti limiti posti agli interventi del legislatore nazionale che si esplicano nella riduzione delle barriere doganali o in interventi di utilità sociale, nonché della giurisprudenza della Corte di giustizia europea in materia;
considerato, che:

- la Commissione europea, già nel 1999 e successivamente nel 2009, aveva rilevato nelle due comunicazioni COM(1999) 619 e COM(2009) 215 la necessità di migliorare il quadro giuridico relativo al commercio equo e solidale, nell'ambito della politica per la cooperazione allo sviluppo, al fine di favorirne lo sviluppo e la sensibilizzazione dei consumatori;
- con la comunicazione "Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile" (COM(2015) 497), la Commissione europea si è impegnata alla promozione di regimi commerciali più etici;
- in materia di aiuti al commercio, la Commissione europea ha posto al centro della sua strategia la sostenibilità ambientale da un lato e la promozione del commercio equo ed etico e di pratiche imprenditoriali responsabili dall'altro (COM(2017) 667);
- la normativa europea vigente in materia di appalti pubblici prevede (come ad esempio al considerando n. 97 della direttiva 2014/24/UE) che le amministrazioni aggiudicatrici, al fine di una migliore integrazione di considerazioni sociali ed ambientali nelle procedure di appalto, possano ricorrere a criteri di aggiudicazione o a condizioni di esecuzione concernenti la provenienza del prodotto dal commercio equo, che includano l'obbligo di pagare ai produttori un prezzo minimo e una maggiorazione di prezzo;

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 594 e valutato che essi non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
formula per quanto di competenza parere favorevole sul testo del disegno di legge n. 594 e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti.

